



Paolo Cavana

(associato di Diritto canonico ed ecclesiastico nella Facoltà di
Giurisprudenza della Libera Università "Maria SS. Assunta"
LUMSA – Roma, sede di Palermo)

**La morte e i suoi riti:
mutamenti culturali ed evoluzione legislativa in Italia ***

SOMMARIO: - 1. L'atteggiamento nei confronti della morte in Occidente - 1.1. La morte come evento familiare e pubblico - 1.2. L'individualizzazione della morte - 1.3. La famiglia borghese e il culto dei morti in età moderna - 2. L'interdetto sulla morte e la sua ospedalizzazione nella società moderna - 3. Mutamenti culturali recenti ed evoluzione sociale - 3.1. La reazione agli eccessi della morte ospedalizzata - 3.2. La razionalizzazione scienziata della morte come fenomeno meramente biologico - 3.3. La diffusione della cremazione - 3.4. Riti funebri e sepolture in una società multireligiosa e aperta all'immigrazione - 4. Principi costituzionali e cura dei defunti - 5. Il quadro legislativo nazionale: sua complessità ed evoluzione recente - 5.1. Piani cimiteriali - 5.2. Sistemi di sepoltura. La cremazione - 5.3. La dispersione delle ceneri e l'affidamento dell'urna (l. n. 130/2001) - 6. I limiti di alcune recenti normative regionali.

1 - L'atteggiamento nei confronti della morte in Occidente

L'atteggiamento dell'uomo nei confronti della morte esprime uno di quei sentimenti ancestrali che segnano in profondità una civiltà e l'individualità di ciascuno. Su di esso ha profondamente inciso nel mondo occidentale l'avvento del cristianesimo, come pure nei rispettivi contesti geografici le religioni monoteiste e le altre grandi tradizioni religiose. Solo la religione, ossia l'esperienza del trascendente, sembra aver saputo dare all'uomo, nel corso della sua storia, una risposta rasserene e persuasiva al mistero della morte¹. La modernità ha sempre

* Testo, ampliato e con note, della relazione introduttiva al Convegno "La morte e i suoi riti. Per una celebrazione cristiana dei funerali" (Imola, 1-2 giugno 2009), promosso dalla Commissione liturgica della Conferenza Episcopale dell'Emilia-Romagna, destinato alla pubblicazione su *Il Diritto ecclesiastico*.

¹ I più recenti studi di paleoantropologia evidenziano come fin dalla comparsa dell'uomo sulla terra, al termine del processo di ominizzazione, caratterizzato dalla graduale comparsa di una capacità di espressione simbolica e di abilità progettuale, l'esperienza della morte ne ha segnato in profondità l'evoluzione culturale e sociale e appare in stretta relazione con lo sviluppo del senso religioso, come dimostrano i re-



trovato in essa uno scoglio insormontabile, un vuoto inesplicabile, che si è tradotto nella fuga dalla morte, nel disperante tentativo di rimuoverla dall'orizzonte dell'esistenza come se essa non esistesse.

In un celebre studio della metà degli anni Settanta del secolo scorso², nel quale l'analisi delle testimonianze letterarie e iconografiche si unisce all'osservazione dell'evoluzione storica e sociale, lo storico francese Philippe Ariès ha descritto l'atteggiamento dell'uomo occidentale di fronte alla morte - dal Medioevo ad oggi - facendo riferimento a quattro grandi periodi o modelli culturali. Il richiamo a questa schematizzazione, che non va intesa tanto come un succedersi di sensibilità tra loro rigidamente separate ma piuttosto come atteggiamenti mentali destinati a sovrapporsi e talora a sopravvivere l'uno accanto all'altro nel corso dell'evoluzione storica, può essere utile ancora oggi per meglio comprendere l'origine della mentalità odierna e la complessità di sfumature che essa comporta.

1.1 - La morte come evento familiare e pubblico

Il primo atteggiamento, destinato a segnare l'intero primo millennio, è denominato quello della "*morte addomesticata*". Lo storico francese precisava con ironia: "Non voglio dire che la morte, prima, sia stata selvaggia, e che poi abbia cessato di esserlo. Voglio dire al contrario che oggi è divenuta selvaggia"³.

In sostanza con tale espressione si vuole indicare l'atteggiamento verso la morte di familiare rassegnazione al destino comune della specie, tipico di società fondamentalmente agricole e legate ai ritmi della terra.

Per secoli nell'Europa cristiana l'idea della morte non fu fonte di angoscia, ma era un fatto talmente familiare e comune, con cui ciascuno era venuto a contatto fin dalla più tenera età, che nel momento in cui essa si presentava nella vita di un uomo questi vi era già preparato, né avrebbe avuto alcun senso il pensiero di una fuga da essa. La morte au-

perti e i segni di antichissime pratiche funerarie. In argomento cfr. **F. FACCHINI**, *Origini dell'uomo ed evoluzione culturale. Profili scientifici, filosofici, religiosi*. Prefazione di Y. Coppens, Jaca Book, Milano 2002, 185 ss.; ID., *Evoluzione umana e cultura*, La Scuola, Brescia 1999; **F. FACCHINI**, **M. GIMBUTAS**, **J.K. KOZLOWSKI**, **B. VANDERMERSCH**, *La religiosità nella preistoria*, Jaca Book, Milano 1991.

² Cfr. **P. ARIES**, *Essais sur l'histoire de la mort en Occident du moyen âge à nos jours*, Éditions du Seuil, Paris 1975 (trad. it.: *Storia della morte in Occidente*, Rizzoli, Milano 1978).

³ Ibid., p. 26.



spicata era quella attesa, non quella improvvisa, in quanto tale momento era considerato quello supremo della propria esistenza e nessuno avrebbe voluto esserne privato. La paura era di non essere avvertiti a tempo della propria morte o anche di morire soli. Si percepiva in modo chiaro la solennità di questo momento, che conferiva all'esistenza tutto il suo valore e significato. Pertanto ci si preparava ad esso con cura, e la morte era una cerimonia pubblica che richiedeva la presenza dei familiari e amici, nella quale si rendeva conto della propria esistenza⁴.

Un aspetto dell'antica familiarità con la morte era la coesistenza dei vivi e dei morti, introdotta dal cristianesimo e ridivenuta oggi in larga misura estranea alla nostra mentalità.

Il mondo antico aveva familiarità con la morte ma temeva la vicinanza dei morti e li teneva in disparte. Onorava le sepolture, in cui percepiva il mistero della morte, ma uno degli scopi dei culti funebri era proprio quello di impedire ai defunti di tornare a turbare i vivi. Il mondo dei vivi doveva essere separato da quello dei morti⁵. Per questo nel mondo romano i colombari (costruzioni con piccole nicchie interne dove si riponevano le urne cinerarie) e le tombe erano situati fuori delle città, sul margine delle strade⁶.

⁴ La morte era, come oggi, una cerimonia organizzata ma nella quale il protagonista era lo stesso moribondo che la presiedeva e ne conosceva il protocollo. Gli ultimi atti consistevano nel rimpianto della vita, un richiamo triste ma discreto agli esseri e alle cose amate; poi veniva il perdono dei presenti, sempre numerosi, che circondavano il letto del moribondo; veniva quindi il tempo di dimenticare il mondo e di pensare a Dio con la preghiera, composta di due parti, il *mea culpa* e a la *commendacio animae* (l'abbandono della propria anima nelle mani di Dio) e che si concludeva con l'intervento del prete che dava l'assoluzione; infine l'attesa serena della morte. Tutto ciò avveniva con semplicità, secondo un certo rito ma senza drammaticità, senza eccessiva emozione. Una emblematica rappresentazione poetica di questo atteggiamento di fronte alla morte si ha nella descrizione della morte di Orlando nella *Chanson de Roland*, poema epico francese della seconda metà del XI° secolo (*Trésors de la poésie française. Anthologie de plus beaux poèmes depuis le Moyen Âge*, ed. P. Ripert et P. Norma, Darnétal 1994, 23-25).

⁵ Si tratta di un atteggiamento di fronte alla morte documentato da antichi riti pagani che sopravvissero a lungo nelle campagne europee anche dopo la diffusione del cristianesimo fino alle soglie dell'industrializzazione, come attesta l'opera ormai classica di J. G. FRAZER, *Il ramo d'oro. Studio sulla magia e la religione* (1922), voll. I-II, Boringhieri, Torino 1973, I, 476 ss.

⁶ In argomento cfr. M. PIACENTINI, *Cimiteri*, in *Noviss. Dig. it.*, III, Torino 1964, 229. La stessa parola *cimitero*, che deriva dal greco κοιμητήριον (in senso letterale, dormitorio; in senso traslato, luogo di riposo) e dal verbo κοιμηάω (faccio addormentare, addormento), è estranea al linguaggio classico greco-romano e fu cominciata ad essere usata dai primi cristiani nel senso traslato in esso racchiuso, prima per indicare tombe singole, poi per indicare i sepolcreti collettivi nelle varie forme: catacombe, necropoli, sepolcreti annessi o sottostanti alle chiese.



Con il cristianesimo, invece, e in particolare con il culto dei martiri, i morti entreranno nelle città e nei villaggi, da cui erano stati banditi per secoli. Inizialmente i martiri venivano sepolti nelle necropoli *extra* urbane, comuni ai cristiani e ai pagani. Ma i luoghi venerati dei martiri attirarono a loro volta le sepolture. Su tali luoghi cominciarono a edificarsi chiese e cattedrali. La sepoltura *ad santos*, cioè vicino ai santi per ottenerne protezione, divenne il motivo fondamentale della sepoltura dei morti nelle chiese o nello spazio attorno ad esse (cimiteri)⁷. Del resto nel Medioevo la parola chiesa designava non soltanto gli edifici ma tutto lo spazio che circondava la chiesa: quindi navata, campanile e cimitero.

Si seppelliva in grandi fosse comuni o, per le spoglie dei defunti più ricchi, all'interno della chiesa, sotto le lastre del pavimento, e periodicamente si provvedeva poi a rimuovere le ossa per riporli in ossari. Non si aveva l'idea che il morto dovesse essere custodito in una specie di casa tutta sua e identificato. Nel medioevo e fino al XVII sec. poco importava l'esatta localizzazione delle ossa, purché rimanessero presso i santi o in chiesa, vicino all'altare della Vergine o del Santissimo. Il corpo era affidato alla Chiesa. Non importava che cosa ne facesse la Chiesa, a patto che lo conservasse nel suo sacro recinto.

1. 2 - L'individualizzazione della morte

A partire dal sec. XI-XII questo atteggiamento nei confronti della morte, che rifletteva una concezione collettiva del destino dell'uomo, subisce una prima evoluzione che sottolinea, nei nuovi ceti produttivi delle città formati per effetto del rilancio dei commerci dopo il Mille, la preoccupazione per la particolarità di ogni individuo e un profondo attaccamento alla vita e ai suoi piaceri, i c.d. *temporalia*, e quindi la crescente

⁷ Si tratta di un dato acquisito nella storiografia medioevale. Di recente cfr. J. LE GOFF, *Il cielo sceso in terra. Le radici medioevali dell'Europa*, Laterza, Roma-Bari 2007, 68, per il quale il villaggio medioevale nacque dal raccogliersi di case e campi coltivati intorno a due elementi essenziali, la chiesa e il cimitero, ove quest'ultimo era l'elemento principale, a volte anche anteriore alla chiesa. Sull'evoluzione storica della legislazione canonica in materia, cfr. E. MARANTONIO SGUERZO, *Evoluzione storico-giuridica dell'istituto della sepoltura ecclesiastica*, Giuffrè, Milano 1976; P.G. CARON, *Sepoltura ecclesiastica*, in *Nss. Dig. It.*, XVII, Torino 1970, 39 ss.; G. OLIVERO, *Cimitero. B) Diritto canonico*, in *Enc. dir.*, VI, Milano 1960, 998-999; R. NAZ, *Funerailles*, in *Dictionnaire de droit canonique*, t. V, Paris 1950, 916 ss.; A. BERNARD, *La sépulture en droit canonique du Decret de Gratien au Concile de Trente*, Domat-Montchrestien, Paris 1933.



importanza attribuita alla propria esistenza individuale⁸. Si fa strada un crescente orrore della morte, che culmina nella metà del sec. XIV con la diffusione della peste in Europa, destinata ad incidere profondamente sulla psicologia collettiva delle popolazioni del continente fino all'inizio del sec. XVIII⁹.

Segnali di questa evoluzione sono: la comparsa, nell'arte funeraria e non solo, della rappresentazione del Giudizio universale alla fine dei tempi, e poi lo slittamento di questo Giudizio alla fine di ogni vita, nel momento preciso della morte; i temi macabri e l'interesse per le immagini della decomposizione dei corpi; il ritorno all'epigrafia funeraria e ad un principio di personalizzazione delle sepolture.

Nello specchio della propria morte (*speculum mortis*) l'uomo occidentale, ricco potente o letterato, iniziava a riscoprire il segreto della sua individualità, riconosceva se stesso nella propria morte: era la scoperta della *morte di sé*.

1. 3 - La famiglia borghese e il culto dei morti in età moderna

A partire dal sec. XVIII l'atteggiamento dell'uomo delle società occidentali nei confronti della morte si radicalizza. La morte non di sé ma dell'altro è ormai sempre più considerata come una trasgressione che strappa l'uomo alla sua quotidianità, alla sua società ragionevole, al suo lavoro monotono, per assoggettarlo ad un parossismo e gettarlo in un mondo irrazionale, violento e crudele. La morte viene vissuta nella stessa cerchia familiare come una rottura. Nel sec. XIX il lutto viene vissuto con una passione nuova, le emozioni non vengono trattenute, e l'espressione del dolore dei sopravvissuti è dovuta ad una intolleranza nuova per la separazione: è la morte romantica, la *morte dell'altro*.

Nel romanticismo si afferma un compiacimento verso l'idea della morte sconosciuta in passato. I sopravvissuti accettano con più difficoltà di un tempo la morte dell'altro, in quanto il rapporto fra il morente e

⁸ In argomento cfr. A. TENENTI, *Il senso della morte e l'amore della vita nel Rinascimento*, Einaudi, Torino 1978.

⁹ Cfr. J. LE GOFF, *Il cielo sceso in terra. Le radici medioevali dell'Europa*, cit., 201 ss., che sottolinea il carattere catastrofico che assunse per l'Europa del tempo la diffusione della peste nera, non solo per la decimazione della popolazione, ma per i suoi effetti fisiologici e sociali: "gli appestati soffrivano di impressionanti turbe nervose e l'incapacità delle famiglie, delle comunità, dei pubblici poteri a combattere il male gli dava un carattere diabolico. Le conseguenze dell'epidemia erano particolarmente straordinarie perché il contagio si sviluppava tra gruppi umani che vivevano in comunità, e così la struttura che era alla base del sistema sociale europeo fu intaccata e spesso distrutta dall'epidemia".



la sua famiglia appare più stretto. Questo sentimento è all'origine del moderno culto delle tombe e dei cimiteri, che non ha nulla a che vedere con i culti antichi, precristiani, dei morti. Anche in epoca cristiana, nonostante a partire dal sec. XVII si osservi una preoccupazione più viva di localizzare la sepoltura e di serbare il ricordo del defunto, la visita pia o malinconica alla tomba di una persona cara era un atto sconosciuto, che invece si afferma in Occidente nel corso dell'Ottocento.

Nella seconda metà del sec. XVIII, con l'affermarsi dell'Illuminismo e della preoccupazione per la salute pubblica, l'accumularsi dei morti nelle chiese o nei piccoli recinti delle chiese - secondo una prassi quasi millenaria - diviene ad un tratto intollerabile. Da ciò la decisione di trasferire i cimiteri fuori delle città, facendoli passare - nelle legislazioni dei paesi ritenuti più avanzati - dalla giurisdizione esclusiva delle autorità ecclesiastiche a quella delle autorità civili¹⁰. I vivi dovevano tributare ai morti, con un vero culto laico, la loro venerazione. Le loro tombe divenivano il segno della loro presenza oltre la morte, che non presupponeva necessariamente l'immortalità delle religioni salvifiche, come il cristianesimo.

Si afferma un culto dei morti, di origine laica e positivista, come risposta all'affetto dei sopravvissuti e alla loro nuova ripugnanza ad accettare la scomparsa della persona cara. I parenti vogliono recarsi nel luogo preciso della sepoltura e vogliono che questo luogo appartenga completamente al defunto e alla sua famiglia. La concessione di sepoltura diviene una speciale forma di proprietà, sottratta al commercio. Si va dunque a visitare la tomba di una persona cara allo stesso modo in cui si va da un parente. Il ricordo conferisce al morto una specie di immortalità, che in principio era estranea al cristianesimo.

Nel corso dell'Ottocento si afferma l'idea che i cimiteri, nei nuovi progetti delle grandi città, sono destinati ad essere al contempo parchi organizzati per la visita familiare e musei di uomini illustri, in cui si riflette e si conserva la perennità della *polis*. Il culto dei morti diviene quindi, nell'età del romanticismo, anche una forma o espressione di patriottismo, di omaggio alla memoria della Nazione.

¹⁰ I primi accenni a questa laicizzazione dei cimiteri si ebbero con i seguenti provvedimenti: decreto del Parlamento di Parigi del 1765; decreto del Parlamento di Tolosa del 1774; rescritto regio francese del 10 marzo 1776; decreti del Governo piemontese del 1777 e del Governo prussiano del 1801. Si noti che il movimento di opinione favorevole al trasferimento dei cimiteri fuori delle città fu uno dei principali argomenti di pubblico dibattito nell'età dell'Illuminismo in Francia, in quanto ritenuto espressione delle nuove concezioni scientifiche, fondate sull'osservazione sperimentale della realtà, e della tendenza ad una modernizzazione dell'organizzazione sociale conforme alla tutela dell'interesse generale.



2 - L'interdetto sulla morte e la sua ospedalizzazione nella società moderna

Nel corso del sec. XX questa evoluzione porta ad un fenomeno del tutto nuovo e sconosciuto in passato: la morte diviene oggetto di vergogna e di divieto, laddove per secoli e millenni era stato un evento pubblico¹¹.

La verità della morte comincia ad essere un problema. Dapprima si vuole risparmiare al moribondo la pena del distacco, cercando di tenergli nascosta la verità. Poi però è alla società, agli stessi familiari, che si vuole evitare il turbamento e l'emozione troppo forte, insostenibile, causata dall'orrore dell'agonia e dalla semplice presenza della morte nel pieno della vita felice, perché ormai è generalmente ammesso che la vita è sempre felice o deve sempre averne l'aria. Il modello della società consumistica impone la dissimulazione della morte e una logica di alienazione del morente e del dolore dei suoi parenti. Nulla è ancora cambiato nei riti della morte, ma si comincia a svuotarli della loro carica drammatica.

A cavallo della seconda guerra mondiale l'evoluzione precipita per effetto dello spostamento del luogo in cui si muore. Non si muore più in casa, in mezzo ai familiari, ma in ospedale, e da soli. Si muore all'ospedale perché questo è divenuto il luogo in cui si somministrano cure che non si possono più somministrare a casa. Un tempo l'ospedale era l'asilo dei miserabili, dei pellegrini; ora è soprattutto un centro medico in cui si guarisce e si lotta contro la morte. Questa è la sua funzione primaria, di natura terapeutica, ma si comincia anche a considerare un certo tipo di ospedale come il luogo privilegiato della morte, lontano dalla famiglia e dagli occhi della società.

La morte in ospedale non è più occasione di una cerimonia rituale che il moribondo presiede, in mezzo all'assemblea dei suoi parenti e amici. La morte è un fenomeno tecnico ottenuto con l'interruzione delle cure, cioè, in modo più o meno confessato, con una decisione del medico e dell'*équipe* ospedaliera. Nella maggior parte dei casi il moribondo ha già perso conoscenza, spesso per effetto della somministrazione di farmaci. La morte è stata scomposta, frazionata in una serie di piccole tappe di cui, in definitiva, non si sa quale sia la morte vera, quella in cui si è perduta conoscenza o quella in cui è venuto meno il respiro. La grande azione drammatica della morte è stata sostituita e cancellata da queste piccole morti silenziose, e nessuno ha più la forza o la pazienza

¹¹ P. ARIÈS, *Storia della morte in Occidente*, cit., 187 ss.



di attendere per settimane un momento che ha perduto parte del suo significato. Anche i riti dei funerali ne risultano modificati, in quanto si cerca di ridurre al minimo di decenza le inevitabili operazioni destinate ad occultare il corpo. Una volta evacuato il morto, non si usa più visitare la sua tomba e la prassi della visita al cimitero entra in rapido declino.

Nei paesi in cui la rivoluzione della morte è radicale, come in Inghilterra, la *cremazione* diventa il più diffuso sistema di sepoltura. Quando prevale la cremazione, talvolta con dispersione delle ceneri, le cause non sono soltanto una volontà di rottura con la tradizione cristiana. La motivazione profonda è quella che vede nella cremazione il mezzo più radicale per far scomparire e dimenticare tutto ciò che può restare del corpo, per annullarlo, e con esso tentare di rimuovere il pensiero della morte¹². Questa fuga davanti alla morte non esprime indifferenza verso di essa, ma al contrario il senso insuperabile di angoscia e di vuoto che l'uomo contemporaneo avverte di fronte alla morte, verso la quale è del tutto impotente e disarmato. La necessità di essere felici, il dovere morale e l'obbligo sociale di contribuire alla felicità collettiva, di cui oggi la pubblicità commerciale è il principale araldo nella vita quotidiana dell'uomo occidentale, ha trasformato la morte nell'ultimo vero tabù della società contemporanea.

Fin qui l'analisi dello storico Ariès, che si ferma alla metà degli anni Settanta del secolo scorso. Un'analisi che suggerisce anche un'interpretazione di tipo sociologico, che registra il succedersi di ben precisi modelli socio-economici: la società agricola, antica e medioevale, legata ai ritmi immutabili delle stagioni; quella borghese, che comincia a svilupparsi dopo l'anno Mille con una progressiva incidenza dei processi di accumulazione capitalista; quella industriale, a partire dal sec. XVIII con il contestuale affermarsi della mentalità scientifica e della tecnica, che producono da un lato l'alienazione dell'individuo nei processi produttivi, dall'altro i primi formidabili progressi della medicina. Infine la società post-industriale attuale, di fatto assente nell'analisi dello storico francese: una società di servizi che assicura condizioni di lavoro e ritmi di vita certamente più sostenibili rispetto al passato ma che lascia ancor più disarmato l'uomo, ormai privo di armature ideologiche, di fronte al mistero della morte.

Anche nella società contemporanea non si è arrestato il processo di ospedalizzazione o - come oggi si preferisce dire, con maggiore attenzione ai trattamenti medici e clinici ivi praticati - di *medicalizzazione*

¹² Cfr. P. ARIÈS, *Storia della morte in Occidente*, cit., 209-210.



della morte¹³. Infatti il progresso della medicina negli ultimi decenni, in particolare nel settore dei trapianti e delle tecniche di rianimazione, pur avendo aperto nuove speranze e prospettive di vita per molte persone, sembra aver rafforzato questa tendenza, rivestendola inoltre di motivazioni altruistiche.

Al fine di rendere possibile l'espianto di organi vitali da cadavere in vista di successivi trapianti, la moderna tecnologia consente oggi di rallentare per via strumentale il decorso naturale della morte; lo stesso accertamento clinico della morte viene stabilito con metodiche artificiali – il criterio encefalico – che possono talora collidere con evidenze diffuse (il persistente battito del cuore) e con la sensibilità dei parenti¹⁴, alimentando negli ultimi anni un rinnovato dibattito scientifico sull'argomento¹⁵ anche con l'intervento di autorevoli istanze religiose, non solo del mondo cattolico¹⁶; il corpo della persona di cui sia stata così accertato il decesso viene sottoposto, ancora in presenza di segni vitali, ad operazioni di prelievo di organi che suggeriscono una concezione funzionalista del corpo umano, con il rischio di ridurre la morte - nella percezione di molte persone - ad episodio tecnico riservato alla competenza dei medici oscurandone ogni ulteriore significato.

¹³ Cfr. **COMITATO NAZIONALE DI BIOETICA**, *Questioni bioetiche relative alla fine della vita umana* (14 luglio 1995), in appendice a **F. D'AGOSTINO, L. PALAZZANI**, *Bioetica. Nozioni fondamentali*, La Scuola, Brescia 2007, 202, ove si individua tra i problemi più rilevanti per la riflessione bioetica "la rimozione culturale della morte, che è tipica del nostro tempo, così come la sua esclusiva *medicalizzazione*".

¹⁴ In Italia la legge 29 dicembre 1993 – *Norme per l'accertamento e la certificazione della morte*, pur avendo accolto il criterio di accertamento clinico della morte (criterio neurologico o encefalico) al posto di quello biologico (arresto cardiaco e respiratorio), appare prudente sul punto in quanto identifica la morte solo con "la cessazione irreversibile di tutte le funzioni dell'encefalo" (art. 1).

¹⁵ In argomento cfr. **AA.VV.**, *Questioni mortali. L'attuale dibattito sulla morte cerebrale e il problema dei trapianti*, ESI, Napoli 2004. Sul problema si vedano anche **C. A. DEFANTI**, *Vivo o morto? Le storie della morte nella medicina moderna*, Zadig, Milano 1999; **A. RODRIGUEZ LUÑO**, *Rapporti tra il concetto filosofico e il concetto clinico di morte*, in *Acta Philosophica*, 1/1992, 54-68; **D. LAMB**, *Il confine della vita. Morte cerebrale ed etica dei trapianti*, il Mulino, Bologna 1987; **C. MANNI**, *La morte cerebrale. Aspetti scientifici e problemi etici*, in *Medicina e Morale*, 36/3 (1986), 495-499; **E. SGRECCIA**, *Aspetti etici connessi con la morte cerebrale*, *ibid.*, 515-526.

¹⁶ Cfr. *Comunicato della Assemblea dei Rabbini d'Italia sulle donazioni di organi* (2000), in appendice a **E. CAMASSA, C. CASONATO** (a cura di), *Bioetica e confessioni religiose*, DSG, Trento 2008, 205-206, nel quale si esprimono cautele e motivi di perplessità sulla legislazione italiana in merito all'accertamento della morte cerebrale, ritenuta non pienamente conforme con la legge ebraica. In argomento cfr. **A. M. RABELLO**, *Problemi connessi con la fine della vita e l'eutanasia alla luce del diritto ebraico*, *ibid.*, 29 ss., spec. 37-44.



3 - Mutamenti culturali recenti ed evoluzione sociale

Negli ultimi trent'anni sono peraltro emersi, nel dibattito culturale e nell'evoluzione sociale, alcuni dati nuovi che segnalano, nel nostro come in altri paesi occidentali, soprattutto europei, elementi di novità nell'atteggiamento diffuso nei confronti della morte.

3.1 - La reazione agli eccessi della morte ospedalizzata

Innanzitutto si fa evidente, a partire dagli anni Ottanta del secolo scorso, una crescente e sempre più diffusa reazione dell'opinione pubblica nei confronti della ospedalizzazione della morte e dei suoi eccessi, che si esprime oggi soprattutto nell'affermazione del concetto di accanimento terapeutico, nell'attuale dibattito, sia pure non privo di ambiguità, sul testamento biologico¹⁷ e in un più cauto atteggiamento rispetto alla tematica dei trapianti.

Sulla nozione di accanimento terapeutico e sul suo divieto il magistero della Chiesa cattolica è intervenuto più volte e con crescente autorevolezza nel corso degli ultimi trent'anni¹⁸. Di recente in Italia esso è

¹⁷ Negli Stati Uniti, ove la problematica del testamento biologico (o *living will*) si è presentata con anticipo rispetto all'Europa, la Corte Suprema ha per la prima volta ammesso, sia pure indirettamente, il valore giuridico delle *advance directives* nel 1990 in *Cruzan v. Director, Missouri Department of Health* (in 497 U.S. 261, 111 L. Ed. 2d 224) ed oggi gran parte degli *statutes* (leggi dei singoli stati) attribuiscono valore vincolante ai *living wills*. In Europa la rilevanza giuridica, ma senza valore vincolante per il medico, delle direttive anticipate di trattamento viene affermata nell'art. 9 della *Convenzione per la tutela dei diritti dell'uomo e della dignità dell'essere umano in ordine alle applicazioni della biologia e della medicina*, adottata dal Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa ad Oviedo il 19 novembre 1996. In argomento cfr. **F.D. BUSNELLI, E. PALMERINI**, *Bioetica e diritto privato*, in *Enc. dir.*, Agg. V, Milano 2001, 154 ss.

¹⁸ **SACRA CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE**, *Dichiarazione sull'eutanasia*, 5 maggio 1980, ove il cap. IV è dedicato a "L'uso proporzionato dei mezzi terapeutici", che così comincia: "È molto importante oggi proteggere, nel momento della morte, la dignità della persona umana e la concezione cristiana della vita contro un tecnicismo che rischia di divenire abusivo. Di fatto, alcuni parlano di «diritto alla morte», espressione che non designa il diritto di procurarsi o farsi procurare la morte come si vuole, ma il diritto di morire in tutta serenità, con dignità umana e cristiana. Da questo punto di vista, l'uso dei mezzi terapeutici talvolta può sollevare problemi". In argomento cfr. **GIOVANNI PAOLO II**, lett. enc. *Evangelium vitae*, 25 marzo 1995, ove al n. 66 si precisa la distinzione tra l'eutanasia ("un'azione o un'omissione che di natura sua e nelle intenzioni procura la morte, allo scopo di eliminare ogni dolore") e la rinuncia all'*accanimento terapeutico*, da intendersi come la decisione di rinunciare a "certi interventi medici non più adeguati alla reale situazione del malato, perché or-



stato oggetto di approfondimento in alcuni pareri del Comitato Nazionale di Bioetica¹⁹ e recepito nel Codice di deontologia medica²⁰ e nei più recenti progetti di legge sulle scelte di fine vita presentati in Parlamento, per quanto sia ancora controversa la precisa estensione di tale nozione²¹.

mai sproporzionati ai risultati che si potrebbero sperare o anche perché troppo gravosi per lui e per la sua famiglia. In queste situazioni, quando la morte si preannuncia imminente e inevitabile, si può in coscienza rinunciare a trattamenti che procurerebbero soltanto un prolungamento precario e penoso della vita, senza tuttavia interrompere le cure normali dovute all'ammalato in simili casi". Infatti, conclude sul punto il documento, "la rinuncia a mezzi straordinari o sproporzionati non equivale al suicidio o all'eutanasia; esprime piuttosto l'accettazione della condizione umana di fronte alla morte". Da ultimo sull'argomento cfr. **M. CANONICO**, *Eutanasia e testamento biologico nel magistero della Chiesa cattolica*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), maggio 2009, 12 ss.

¹⁹ Cfr. **COMITATO NAZIONALE PER LA BIOETICA**, *Rifiuto e rinuncia consapevole al trattamento sanitario nella relazione paziente-medico* (24 ottobre 2008), in www.governo.it; **ID.**, *Questioni bioetiche relative alla fine della vita umana* (14 luglio 1995); **ID.**, *L'alimentazione e l'idratazione di pazienti in stato vegetativo persistente* (30 settembre 2005), in **F. D'AGOSTINO, L. PALAZZANI**, *Bioetica. Nozioni fondamentali*, cit., 201 ss., 209 ss.

²⁰ *Codice di deontologia medica* (2008), art. 13: «Il medico deve astenersi dal cosiddetto "accanimento diagnostico-terapeutico", consistente nella ostinazione in trattamenti, da cui non si possa fondatamente attendere un beneficio per il paziente o un miglioramento della qualità della vita».

²¹ Il legislatore francese è intervenuto su questi temi con la legge 22 aprile 2005, n. 370 "*Loi relative aux droits des malades et à la fin de vie*", ove all'art. 9 si autorizza il medico, seguendo una procedura collegiale e consultata una persona di fiducia del paziente, a decidere di limitare o sospendere "*un traitement inutile, disproportionné ou n'ayant d'autre objet que la seule prolongation artificielle de la vie*" del paziente in stato di incapacità quando questi si trovi "*en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable*". La soglia dell'accanimento terapeutico, che legittima la sospensione delle cure, viene quindi spostata dalla "fase terminale" di una patologia grave e incurabile ad una sua "fase avanzata": espressione molto generica che conferisce estesa discrezionalità ai medici, ciò che ha suscitato nella prima fase di applicazione della legge un ampio dibattito all'interno della stessa classe medica, preoccupata dalle responsabilità etiche addossate in questo modo ai medici e dal rischio di prassi e protocolli operativi difformi, e che ha poi determinato un'indagine conoscitiva dell'Assemblea Nazionale sul problema (cfr. **ASSEMBLÉE NATIONALE**, *Rapport d'information fait au nom de la mission d'évaluation de la loi N° 2005-370 du 22 avril 2005 relative aux droits des malades et à la fin de vie*, 28 novembre 2008, noto come *Rapport Leonetti* dal nome del deputato relatore). In Italia il disegno di legge in materia già approvato al Senato in data 26 marzo 2009 (Atto Senato n. 51, XVI Legislatura - "*Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento*"), individua l'accanimento terapeutico, da cui il medico deve astenersi, in relazione a "trattamenti straordinari non proporzionati, non efficaci o non tecnicamente adeguati rispetto alle condizioni cliniche del paziente o agli obiettivi di cura" ma solo in casi di "pazienti in



In tale divieto si esprime una crescente consapevolezza dei limiti etici della medicina e delle sue applicazioni cliniche, che sembra preludere ad una riappropriazione della morte da parte delle persone come momento da vivere insieme ai propri affetti familiari, da umanizzare, magari anche mediante il ritorno del morente tra le mura domestiche qualora la medicina risulti impotente di fronte al decorso fatale della malattia o all'inevitabile tramonto della vita fisica o, quando ciò non sia possibile per le condizioni oggettive del paziente, mediante la predisposizione, all'interno dei reparti ospedalieri, di ambienti o locali idonei a consentire un trapasso sereno della persona circondato dai suoi affetti.

Anche il dibattito sul testamento biologico presenta in questo senso motivi di riflessione. Non tanto come strumento per l'affermazione di un principio di autodeterminazione dell'individuo inteso in senso assoluto, che potrebbe condurre alla legittimazione dell'eutanasia²², quanto come possibilità offerta ad ogni uomo di *riappropriarsi* sia pur parzialmente degli ultimi momenti della propria esistenza, consentendogli di dare indicazioni, soprattutto al medico di fiducia ma anche ai parenti o ad un suo fiduciario, in ordine ai comportamenti di carattere clinico e alle modalità di sepoltura più conformi alle sue convinzioni etiche e religiose²³, compiendo con ciò un ultimo atto di affidamento di sé alle persone più care. Come ha dichiarato di recente un membro del comitato di bioetica della Conferenza episcopale svizzera, sulla scia peraltro di quanto già affermato nel 2005 dal Gruppo di riflessione bioetica del Segretariato della COMECE (Commissione degli episcopati della Comunità europea)²⁴, le direttive anticipate di

stato di fine vita o in condizioni di morte prevista come imminente" (art. 1, comma 1, lett. f).

²² In argomento si veda la controversa decisione sul caso Englaro, cfr. Corte di Cassazione, sez. I, sent. 4-16 ottobre 2007, n. 21748, che ha autorizzato la sospensione dell'alimentazione e idratazione artificiale, somministrata mediante sondino nasogastrico a carico di persona in stato vegetativo persistente come espressione della presunta volontà della paziente.

²³ Il disegno di legge "*Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento*", (c.d. progetto Tomassini, FI; atto Senato n. 3, XV Legislatura) depositato in Senato il 28 aprile 2006 e discusso nella precedente legislatura, definiva le dichiarazioni anticipate di trattamento come l'atto scritto con il quale taluno "dispone in merito ai trattamenti sanitari, nonché in ordine all'uso del proprio corpo o di parte di esso, nei casi consentiti dalla legge, alle modalità di sepoltura e alla assistenza religiosa" (art. 1).

²⁴ Cfr. **GRUPPO DI RIFLESSIONE BIOETICA DELLA COMECE**, *Le disposizioni di fine vita* (2005), in *Regno-doc.*, 5/2009, 169-170, nel quale si osserva come gli ultimi momenti della vita possono essere per ogni uomo un momento molto importante, l'occasione per compiere atti fin ad allora considerati impossibili, per accogliere il prossimo e i propri familiari, per esprimere gli orientamenti valoriali della propria esi-



trattamento possono infatti aiutare - non solo il paziente ma anche i suoi parenti - a prendere coscienza dei temi di fine vita, senza peraltro limitare la libertà di coscienza del medico²⁵.

In sostanza, in entrambi i casi - divieto dell'accanimento terapeutico, dichiarazioni di fine vita - non vi è più una fuga davanti alla morte, ma il tentativo di accettarla come parte della propria esistenza, riappropriandosene e umanizzandola per viverla con dignità.

Da ultimo va notato come anche la tematica dei trapianti sia stata oggetto nell'opinione pubblica di una riflessione che, sulla base di motivazioni etiche e psicologiche, ha indotto ad un qualche ripensamento rispetto all'indiscriminato *favor* di cui essa godeva ancora qualche anno fa.

Basti pensare alle forti resistenze emerse nel nostro paese alla fine degli anni Novanta contro il tentativo, poi abbandonato, di introdurre

stenza, chiedere perdono e riconciliarsi, trasmettere beni o valori, rimettersi nelle mani di Dio. Un ricorso irragionevole a trattamenti medici potrebbe impedire tutto ciò. "È pienamente legittimo che ciascuno domandi in anticipo, in specifiche direttive, che al termine della propria vita, quando non sarà più in grado di esprimere la propria volontà per quanto concerne la cura, la medicina si metta, nella misura del possibile, al servizio di tali obiettivi. Per quanto riguarda l'aspetto medico, le direttive possono consistere nella richiesta, in funzione della diversità delle circostanze, di limitare o arrestare esami e terapie, e la messa in opera di trattamenti del dolore e di altre fonti di sofferenza, anche nel caso in cui questi possano avere, come effetto secondario non voluto, di abbreviare un po' la vita. Al contrario, alcuni formulari esistenti comprendono clausole relative alla pratica dell'eutanasia, nel caso che alcune condizioni preventivamente previste si realizzassero. Questo corrisponde alla volontà di esercitare una forma di controllo assoluto sulla propria vita che la Chiesa cattolica non può che riprovare". Le formulazioni delle disposizioni anticipate di trattamento dovrebbero quindi essere finalizzate a vivere in pienezza anche gli ultimi giorni, restando in relazione con gli altri, senza essere ridotti a semplici oggetti di cura. "In definitiva - conclude il documento - le disposizioni di fine vita non esprimono necessariamente la ricerca di un dominio assoluto di sé e della propria vita; esse possono al contrario testimoniare, da parte della persona che le redige, una giusta volontà di aver cura delle condizioni in cui dovrà svolgersi un momento tanto importante della propria vita".

²⁵ In data 19 dicembre 2008 l'Assemblea federale della Confederazione svizzera ha approvato il progetto di revisione del codice civile svizzero, destinato a entrare in vigore nel 2012, che tra le altre novità introduce le "direttive anticipate", che potranno riguardare qualsiasi trattamento sanitario (escluso suicidio assistito o disposizioni illecite come l'eutanasia), compreso il rifiuto di idratazione e alimentazione artificiali. "Non siamo entrati nel merito delle dichiarazioni anticipate - ha dichiarato di recente un membro del Comitato di bioetica della Conferenza episcopale svizzera - ma certo non sono da rifiutare. Possono aiutare a prendere coscienza dei temi di fine vita, l'importante, tra le altre cose, è non limitare la libertà di coscienza del medico". Quanto alla nutrizione forzata, "per noi resta il principio che non debba essere sospesa" (*Corriera della Sera*, 21 maggio 2009, 27).



re in materia il c.d. “silenzio-assenso”, che puntava a trasformare per via legislativa da effettivo a presunto il necessario consenso all’espianto degli organi da parte del donatore e così invertendo l’onere della prova a carico dei familiari, al fine di rendere disponibile una maggior numero di organi²⁶. Tentativo che fu percepito in una parte dell’opinione pubblica quasi come una sorta di espropriazione del corpo del defunto da parte della classe medica nei confronti dei parenti e dello stesso donatore²⁷. In effetti tali resistenze non vanno intese come espressione di una cultura contraria alla donazione degli organi, che va piuttosto sostenuta e promossa con adeguate campagne di sensibilizzazione, ma si comprendono alla luce della crescente preoccupazione di sottrarre il proprio corpo e/o quello dei propri cari, al termine dell’esistenza, agli eventuali abusi o agli eccessi di una concezione funzionalista che tende a ridurre il corpo umano a mero serbatoio di organi, privandolo della sua propria dignità come oggetto di affetti e memorie che sopravvivono alla morte della persona²⁸.

²⁶ In base alla legge 1 aprile 1999, n. 91 – *Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti*, attualmente nell’ordinamento italiano il prelievo di organi e tessuti da soggetto di cui sia stata dichiarata la morte è consentito solo in presenza di una sua esplicita dichiarazione di volontà in tal senso o, se minore, da una dichiarazione di volontà da parte dei genitori esercenti la potestà (art. 4). In realtà la legge era orientata all’introduzione del c.d. “silenzio-assenso”, come risulta dal primo comma dell’art. 4, ove si prevede che “i cittadini sono tenuti a dichiarare la propria libera volontà in ordine alla donazione di organi e di tessuti del proprio corpo successivamente alla morte, e sono informati che la mancata dichiarazione di volontà è considerata quale assenso alla donazione”. Tuttavia proprio per le resistenze emerse nell’opinione pubblica non fu mai emanato il decreto del Ministro della sanità che avrebbe dovuto fissare, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della legge, termini forme e modalità per la notifica da parte delle Aziende sanitarie territorialmente competenti della richiesta di tali dichiarazioni ai propri assistiti e per la loro compilazione. Fa premio pertanto quanto previsto dal secondo comma dello stesso articolo: “I soggetti cui non sia stata notificata la richiesta di manifestazione della propria volontà in ordine alla donazione di organi e tessuti, secondo le modalità indicate con il decreto del Ministro della sanità di cui all’articolo 5, comma 1, sono considerati non donatori”.

²⁷ Sull’argomento cfr. **F. D’AGOSTINO, L. PALAZZANI**, *Bioetica. Nozioni fondamentali*, cit., 121-122.

²⁸ Cfr. **M. MATTÉ**, *Ai confini della ricerca. Politica e diritto nella visione dei vescovi europei*, in *Regno-att.*, 6/2009, 160-162, che riporta il contenuto di un parere del Gruppo di riflessione bioetica del Segretariato della Comece in materia di *donazione di organi* (2007), ove si sottolinea da un lato l’alto valore di un simile atto e il significato pedagogico che esso assume nella formazione della coscienza civile, dall’altro la sua connotazione fondamentale di dono, che richiede: “la necessità del consenso libero e informato; l’importanza di coinvolgere i familiari agli occhi dei quali il corpo del defunto assume una valenza particolare perché è stato veicolo di relazioni significative”. Pertanto “la Chiesa si dichiara disponibile a collaborare con un’azione di sensibilizzazione a favore della donazione”, ma al contempo si richiama l’esigenza che “non si dero-



3. 2 - La razionalizzazione scienziata della morte come fenomeno meramente biologico

Un altro dato recente, che sembra andare in direzione opposta rispetto ad una maturazione su questi temi, consiste nella diffusione di un'attenzione morbosa verso la morte, soprattutto tra gli adolescenti e i giovani: libri, film e telefilm di successo (anche video giochi) ripropongono il tema della morte violenta come oggetto di osservazione, anche nei suoi aspetti più macabri²⁹. Il genere *horror* non è nuovo, la novità consiste piuttosto nel tentativo, evidente in alcuni prodotti culturali più recenti, di razionalizzare la morte presentandola come un fenomeno meramente biologico, secondo una concezione naturalistica che tende ad appiattire l'uomo sulla dimensione meramente biologica³⁰.

Il fine non è più quello, come nell'*horror* di matrice romantica, di esorcizzare una realtà che si percepisce come appartenente alla sfera dell'irrazionale, per fuggire da essa, ma è opposto: si mira a ricondurre la morte sotto il controllo della razionalità e del dominio dell'uomo, ma riducendo quest'ultimo ad un fenomeno meramente biologico, quindi conoscibile solo attraverso una razionalità di tipo scientifico (o pseudo-scientifico)³¹.

ghi mai al rispetto dovuto al corpo umano e mai lo si consideri come semplice miniera d'organi".

²⁹ Emblematico in tal senso è il grande successo della serie televisiva *C.S.I. (Crime Scene Investigation): Scena del crimine*, prodotta dal network statunitense CBS e molto seguita negli Stati Uniti e oggi anche in Italia (è alla nona stagione). L'intera serie è incentrata sulle indagini svolte da una squadra notturna della polizia scientifica di Las Vegas, specializzata nella ricerca di prove per collegare tra loro crimini violenti e omicidi e ricercarne i responsabili in base soprattutto agli indizi ed elementi trovati sul luogo del delitto, in particolare sui cadaveri o sui resti di corpi delle vittime anche in avanzato stato di decomposizione, che sono analizzati avvalendosi di tutti i mezzi offerti dalla tecnologia, dalla scienza e dalla razionalità dei singoli componenti della squadra e soggetti ad esame autoptico ampiamente documentato.

³⁰ Il fenomeno è confermato dalle più recenti indagini sociologiche sull'argomento, cfr. S. Martelli (ed.), *Nei luoghi dell'al di là. Comportamenti socio-religiosi verso i defunti in un contesto di Terza Italia*, Franco Angeli, Milano 2005, 60-63.

³¹ Sui rischi impliciti in una concezione della razionalità appiattita sull'orizzonte scientifico e chiusa alle altre dimensioni della persona umana, sono molteplici i richiami dell'attuale pontefice, cfr. **BENEDETTO XVI**, *Fede, ragione università. Ricordi e riflessioni. Discorso all'Università di Regensburg* (12 settembre 2006); **ID.**, *Allocuzione per l'incontro con l'Università di Roma "La Sapienza"* (17 gennaio 2008), poi annullato (in www.vatican.va).



La pressione di grandi interessi economici e l'influenza dei *mass media* tendono a fare di questo approccio neopositivista alla realtà, proprio in passato solo di una parte della classe colta, una mentalità comune e oggi sempre più diffusa nella popolazione.

La combinazione di questi due elementi – naturalismo evoluzionista³² e razionalità di tipo scienziato – non aiutano certo a sviluppare la consapevolezza dei limiti etici dell'agire umano, e soprattutto tendono a ridurre la morte (e con ciò anche la vita) ad un momento privo di significato, ad un *non sense* irrilevante per l'esistenza del singolo, che viene concepita come una mera successione di esperienze prive di un significato compiuto, così come avviene per il mondo animale e vegetale, ove la vita e la morte sembrano assumere un senso solo in relazione alla continuità della specie.

Con ciò ponendo le premesse anche per l'affermarsi di una concezione nichilista dell'esistenza umana, che la rende sacrificabile a logiche di mera distruzione della realtà sociale e della vita delle altre persone.

3. 3 - La diffusione della cremazione

In questa stessa prospettiva va colto, almeno in parte, un ulteriore dato emergente nell'evoluzione sociale e culturale del nostro tempo nei confronti della morte: la crescente diffusione della *cremazione*. In Italia come nel resto d'Europa l'introduzione della cremazione risale all'Ottocento, ma nel nostro paese il ricorso a tale sistema di sepoltura è sempre stato un fenomeno di nicchia.

Negli ultimi anni la situazione è cambiata.

I dati più recenti indicano che nel 2007 la cremazione di cadaveri ha raggiunto in Italia il 10,3 % del totale delle sepolture (58.554 unità su un numero di decessi di quasi 570.601) ma con un profondo divario tra il Nord e il Sud, contro il 9,5 % nel 2006, quindi con un incremento del 10,5 % rispetto all'anno precedente. La cremazione è passata da circa 3.600 unità nel 1987, anno in cui venne introdotta la gratuità della cremazione, alle circa 3.000 del 2000. All'inizio del 2001 la cremazione divenne ordinariamente a pagamento, come la inumazione in campo comune, ma la onerosità non ha inciso significativamente nel *trend* rialzi-

³² Sul carattere ideologico assunto dalla teoria evoluzionista, che Darwin intese invece sempre in senso rigorosamente scientifico e che molti hanno invece ridotto ad un sistema filosofico, ad una visione del mondo di tipo naturalista, cfr. **F. FACCHINI**, *L'agnostico che guardava alla grandiosità della natura*, e **M. LECLERC**, *Il problema non è la teoria ma l'ideologia*, in *L'Osservatore Romano*, 12 febbraio 2009, 4.



sta, tanto che nel giro di cinque anni la cremazione ha raggiunto e superato le 48.000 unità. Secondo alcune stime la cremazione potrebbe passare dal 10,3 % attuale al 30% nel 2050 (valori medi italiani, ma profondamente diversi tra Nord, Centro e Sud). Il ricorso alla cremazione è maggiore al Nord, ove è anche una maggiore presenza di impianti, soprattutto nelle grandi città, ove si arriva anche al 25 % rispetto al totale delle sepolture. In città come Milano la cremazione ha raggiunto quasi il 50 per cento. La Regione ove si effettua il maggiore numero di cremazioni è la Lombardia, ove nel 2007 sono state effettuate 17.413 cremazioni all'anno (con un incremento del 29,7 % rispetto all'anno precedente), seguita da Emilia-Romagna e Veneto, nelle quali si effettuano oltre 6.000 cremazioni l'anno³³.

Del resto il ricorso alla cremazione è in crescita in tutta Europa, sia pure con significative differenze legate a fattori prevalentemente ideologici e culturali³⁴.

Le ragioni del fenomeno sono molteplici.

Vi sono innanzitutto quelle di carattere economico. In effetti la cremazione costa molto meno di una sepoltura tradizionale, che molte persone o familiari del defunto non possono o non vogliono permettersi³⁵. Il discorso è complesso, l'esercizio delle pompe funebri rappresenta un *business* soggetta a tassazione da parte delle amministrazioni locali, inoltre la normativa in materia impone regole per il trattamento dei corpi che sono onerose dal punto di vista economico e che incidono sulle tariffe.

³³ Dati statistici elaborati dal SEFIT (Federazione dei Servizi Funerari Italiani) e disponibili sul sito www.funerali.org.

³⁴ Cfr. L. PREZZI, *La cremazione. Custodia delle urne e dispersione delle ceneri*, in *Regno-att.*, 14/2009, 451, ove si rileva il dato della forte presenza della cremazione nella Germania dell'Est rispetto a quella dell'Ovest e la maggiore inclinazione verso questa pratica da parte delle società più protestanti e laicizzate. In Europa le cremazioni interessano circa il 35% dei defunti, ma sono più del 70% in Gran Bretagna, il 76% in Cechia, il 67% in Svezia, il 68% in Svizzera, il 48% in Olanda, il 39% in Germania, il 31% in Belgio, il 15% in Francia. Negli Stati Uniti, invece, paese profondamente religioso, la cremazione riguarda meno di un quarto dei cadaveri (meno del 25%) e la motivazione principale risulta quella economica, in quanto i costi di un funerale tradizionale sono alti, si parte in genere da \$ 5.000, mentre per la cremazione bastano in media circa \$ 1.000.

³⁵ In Italia per l'anno 2009 le tariffe massime di cremazione, ai sensi degli artt. 3 e 5 del D.M. 1 luglio 2002 del Ministero dell'interno - "*Determinazione delle tariffe per la cremazione*", sono le seguenti: euro 455,04 per cremazione di cadavere, euro 364,03 per cremazione di resti mortali, euro 341,28 per cremazione di parti anatomiche riconoscibili, più l'IVA al 20%. I Comuni possono peraltro accollarsi, e molti lo fanno, una parte dei costi per diminuire le tariffe per gli utenti, favorendo così l'accesso alla cremazione.



In secondo luogo sono gli stessi enti locali, su cui grava l'onere della costruzione conservazione e ampliamento dei cimiteri, a vedere oggi con sempre maggiore favore la cremazione per ragioni di carattere finanziario e per ovviare alla carenza di spazi urbani, e possono essere quindi portati, se non a favorirne la diffusione, comunque a creare le condizioni e i presupposti per renderla accessibile a chiunque.

Vi sono anche ragioni di carattere sociale che portano in questa direzione.

In particolare l'allentarsi delle reti di protezione sociale e dei vincoli familiari, come pure la crescente difficoltà del dialogo intergenerazionale, che determinano nell'animo delle persone l'affievolirsi della memoria dei parenti scomparsi e soprattutto dei riti ad essa connessi, come quella tradizionale della visita ai cimiteri. Nei paesi anglosassoni forte è l'incidenza su questo fenomeno della mobilità della popolazione, che invece in Italia è molto più contenuta. Anzi il ricordo dei defunti e la visita ai cimiteri è una delle principali e più visibili espressioni del legame della popolazione con il territorio.

Vi sono infine motivazioni di carattere culturale che possono spiegare l'aumento delle cremazioni, come espressione della volontà del defunto o dei suoi familiari.

Tradizionale è quella che vede nella cremazione l'espressione di un atteggiamento ideologico anticristiano, di una non credenza militante di matrice ottocentesca, che appare però del tutto minoritario nel nostro paese³⁶.

Più diffusa è probabilmente la mentalità che vede nella cremazione l'espressione di una fuga dalla morte, vista come realtà irrazionale che genera angoscia e richiede la sua evacuazione, la sua completa rimozione. Infatti la cremazione, distruggendo il corpo del defunto, ne annulla di fatto anche il suo ricordo fisico e i riti della memoria, come la visita al cimitero da parte dei familiari, che in genere non sopravvive alla riduzione in cenere del defunto.

Una simile spiegazione, tuttavia, non pare più sufficiente rispetto alla realtà attuale.

Oggi l'immagine della morte, soprattutto di quella violenta (sempre più frequente: incidenti stradali e crimini) ma anche di quella ospedalizzata, è talmente presente nella vita quotidiana, attraverso la televisione, i giornali, i film e i telefilm macabri e talora morbosi, per poter essere efficacemente rimossa dal pensiero delle persone. Ci si de-

³⁶ Sulle motivazioni positiviste e anticristiane della cremazione nell'Ottocento, che ne hanno per lungo tempo determinato nell'ordinamento italiano l'assoggettamento ad un regime normativo particolarmente restrittivo, cfr. **F. GAGLIANI CAPUTO**, *Funebri (servizi)*, in *Enc. dir.*, XVIII, Milano 1969, 237 ss., spec. 243 ss.



ve necessariamente convivere. E una risposta che si sta imponendo in una parte della popolazione, priva di forti convinzioni religiose e confusa di fronte all'interrogativo della morte, propria e dei suoi stretti congiunti, sembra quella - cui prima si è accennato - fornita dall'*evoluzionismo scienziista*, secondo cui la morte è un mero fatto biologico, comune a tutto il mondo animale e vegetale, e che si presta ad essere compresa solo in una forma di razionalità scientifica; una visione che può forse rasserenare per la sua ordinarietà e normalità, finanche a certe forme di banalizzazione, in quanto reinserisce il defunto nel mistero della vita cosmica, ma che riduce però l'uomo al solo orizzonte fisico-biologico, privando la storia umana e il destino di ciascuno di ogni reale significato.

Si noti che questa percezione della morte, apparentemente fondata su dati scientifici, appare in realtà assai vicina a quella di certe religioni orientali (induismo e buddismo, che predicano la reincarnazione) e alla *New Age*, che continua ad esercitare un forte influsso sulla produzione cinematografica americana, e attraverso di essa anche sul pubblico del nostro paese³⁷.

Ora proprio questa mentalità, che in forma più o meno consapevole risulta in espansione anche in Italia, suggerisce uno stretto legame con la diffusione della cremazione ma soprattutto con la prassi della *dispersione delle ceneri in natura*, vera novità degli ultimi anni, come soluzione che sottrae il corpo all'oltraggio della corruzione e lo reinserisce in un indefinito ciclo cosmico.

Non a caso un recente documento della CEI esprime motivi di perplessità e dubbi sulla coerenza di tale prassi con la fede cristiana nella resurrezione, in quanto frutto di una scelta che potrebbe "sottintendere motivazioni o mentalità panteistiche o naturalistiche, ma che soprattutto sembra essere l'ultimo atto di quella *diffusa tendenza ad occultare la morte* fino ad abolirne anche la memoria", laddove "il cristiano, per il quale deve essere familiare e sereno il pensiero della morte, non deve aderire interiormente al fenomeno dell'intolleranza verso i defunti"³⁸.

³⁷ In argomento cfr. **CONFERENZA EPISCOPALE DELL'EMILIA-ROMAGNA**, Nota pastorale *La Chiesa e l'al di là*, 23 aprile 2000, Bologna 2000, 14-15.

³⁸ **CEI – COMMISSIONE EPISCOPALE PER LA LITURGIA**, *Proclamiamo la tua risurrezione. Sussidio pastorale in occasione della celebrazione delle esequie*, Roma 2007. In argomento cfr. **L. PREZZI**, *La cremazione. Custodia delle urne e dispersione delle ceneri*, cit., 450-452, che riporta anche l'orientamento espresso in materia da altri episcopati nazionali, sostanzialmente conforme a quello dei vescovi italiani.



3. 4 - Riti funebri e sepolture in una società multireligiosa e aperta all'immigrazione.

Un ultimo dato emergente dall'evoluzione sociale, destinato ad andare in controtendenza rispetto alla diffusione della cremazione, è quello della formazione, anche in Italia, di una società sempre più caratterizzata in senso multi-etnico e plurireligioso.

Gli immigrati sono una parte già consistente della popolazione, lo saranno sempre di più in futuro. Essi portano con sé le proprie abitudini di vita e i propri costumi, di cui costituiscono parte fondamentale l'atteggiamento di fronte alla morte. In sostanza i riti funebri e le sepolture dei defunti sono destinati a diventare in una società multi-etnica luogo privilegiato di affermazione della propria identità religiosa e culturale e tappa significativa verso la piena integrazione delle nuove popolazioni immigrate. In effetti i funerali sono ancora oggi, con il matrimonio, una delle principali occasioni di manifestazione pubblica dell'appartenenza religiosa.

In Italia l'immigrazione è fenomeno recente, pertanto questo aspetto del fenomeno migratorio non si è ancora manifestato compiutamente, richiedendo in genere alcune decine di anni.

L'esperienza della Francia, che conosce tale fenomeno da più tempo rispetto a qualsiasi altro paese dell'Europa continentale, ha mostrato come le prime generazioni di immigrati preferiscono tornare nel paese d'origine per esservi sepolti secondo le proprie tradizioni, probabilmente perché non si sentono pienamente accolte nel nuovo paese. La sepoltura in terra francese si è quindi rivelata una tappa finale in termini di integrazione³⁹. Ma la Francia è, come noto, un paese fortemente laicizzato, per di più tendente all'assimilazione ai valori nazionali più che ad una effettiva integrazione.

In Italia, paese più sensibile alle tradizioni religiose, questi processi potrebbero svilupparsi in tempi diversi. Già le prime generazioni di immigrati potrebbero sentirsi più rapidamente accolte in termini culturali e religiosi, e richiedere la sepoltura in terra italiana per i propri

³⁹ Cfr. COMMISSION DE REFLEXION JURIDIQUE SUR LES RELATIONS DES CULTES AVEC LES POUVOIRS PUBLICS, *Rapport*, 20 settembre 2006. Questa Commissione, costituita dall'allora ministro dell'interno Nicolas Sarkozy nell'ottobre 2005, ebbe il compito di proporre eventuali modifiche alla legislazione francese sui culti, con particolare attenzione al regime degli edifici di culto (il problema delle moschee) e alla normativa cimiteriale. Presieduta dal professore Jean-Pierre Machelon, essa ha redatto un rapporto (c.d. *Rapport Machelon*) che descrive la situazione normativa vigente ma anche i dati emergenti a livello sociale relativi a tali tematiche, sottolineando tra le altre cose l'impatto dell'immigrazione sulle legislazioni funerarie francesi, cui è dedicato l'intero Capitolo 4 (in www.interieur.gouv.fr).



defunti, accelerando i tempi di integrazione di queste nuove comunità. Il che peraltro conferma il ruolo positivo che la religione può assumere nel creare migliori condizioni per l'accoglienza degli immigrati e per un loro stabile insediamento.

Anche la situazione normativa è in questo senso più favorevole.

Infatti la legislazione francese, in ossequio al principio di stretta laicizzazione dei cimiteri risalente a fine Ottocento (leggi del 1881 e 1884), vieta in essi l'istituzione di reparti riservati in base all'appartenenza confessionale dei defunti, ciò che costituisce ancora oggi il motivo principale dell'espatrio di circa l'80% dei corpi dei musulmani defunti in Francia, molti dei quali di nazionalità francese⁴⁰.

In Italia, invece, come vedremo più avanti, vi sono apposite disposizioni che ammettono espressamente l'istituzione di reparti o se-

⁴⁰ Cfr. *Rapport Machelon*, cit., 60. La legislazione cimiteriale francese è emblematica ed esprime compiutamente il cammino percorso dalla modernità e il suo attuale stato di crisi. Raccogliendo l'eredità illuminista la Rivoluzione, con una soluzione destinata ad essere diffusa in tutta l'Europa continentale da Napoleone, essa trasformò i cimiteri parrocchiali in cimiteri comunali, facendo prevalere le istanze di salute pubblica, ma garantendo altresì la possibilità da parte dei comuni di concedere un'area ad ogni culto riconosciuto. Fu la Terza Repubblica ad imporre la *deconfessionalizzazione* dei cimiteri, prima abrogando la norma sopra riportata (1881), poi introducendo con la legge municipale del 5 aprile 1884 (art. 3) il principio di non discriminazione in materia di funerali e di inumazione, tuttora in vigore: "*est interdite, dans l'exercice par le maire de ses pouvoirs de police des cimetières et de funérailles, toute distinction à raison des croyances du défunt ou des circonstances du décès*". Questo principio va tuttavia applicato tenendo conto di un'altra disposizione (art. 3, legge del 15 novembre 1887), la quale prevede che ogni soggetto maggiore di età o minore emancipato, che abbia la capacità di fare testamento, "*peut régler les conditions des ses funérailles et notamment en ce qui concerne le caractère civil ou religieux à donner à sa sépulture*". Bisogna infine ricordare che la legge di separazione del 1905 ha espressamente escluso gli edifici di culto e i cimiteri ("i terreni di sepoltura nei cimiteri e i monumenti funebri") dall'applicazione del divieto di simboli religiosi sui monumenti o costruzioni pubbliche (art. 28). Sulla base di tali disposizioni, e per rispondere alle richieste degli ebrei e dei musulmani, due circolari del ministero dell'interno del 1975 e del 1991 hanno ammesso la possibilità per i sindaci di raggruppare di fatto le sepolture dei defunti che richiedano di essere inumati in un'area propria alla loro religione, su domanda di persone qualificate a provvedere ai loro funerali, ma senza alcun pregiudizio della neutralità del cimitero per ciò che concerne l'aspetto esteriore delle parti pubbliche e la possibilità riconosciuta a chiunque di farsi inumare in tale area, che non potrà quindi intendersi come riservata ai fedeli di una confessione religiosa. In argomento cfr. **CONSEIL D'ÉTAT**, *Rapport public 2004. Jurisprudence et avis du 2003. Un siècle de laïcité*, Etudes et documents n. 55, Paris 2004, 326 ss. Questa cornice normativa è stata considerata insoddisfacente e fonte di incertezze giuridiche da parte dell'Associazione dei sindaci francesi (2001), anche perché espone le amministrazioni locali più disponibili all'afflusso di domande di sepoltura anche di persone decedute in altri comuni vicini privi di questa possibilità. Pertanto i sindaci francesi auspicano una riforma che legalizzi la possibilità di creare spazi confessionali all'interno dei cimiteri comunali.



zioni nei cimiteri comunali per i defunti di una determinata confessione religiosa o di determinate comunità nazionali.

Da notare che l'Islam e l'ebraismo tradizionale non ammettono la cremazione, richiedono la sepoltura in terra, vietano l'esumazione e attribuiscono pertanto molta più importanza all'istituzione di luoghi di sepoltura comune per i propri fedeli, di quanto non avvenga oggi nel cristianesimo europeo, che in qualche modo ha accettato la forzata laicizzazione dei cimiteri e vi si è adattato.

Nel nuovo contesto di una società multietnica e plurireligiosa non è però da escludersi che la questione torni all'attenzione anche delle chiese cristiane, in particolare delle comunità ortodosse, che stanno conoscendo una significativa crescita nel nostro paese, e della Chiesa cattolica, per la quale i cimiteri sono "luoghi sacri", come tali soggetti a benedizione e riservati al culto e alla pietà per i defunti (Codice di diritto canonico, cann. 1205-1213, 1240-1243⁴¹), e le esequie sono un atto del culto divino, con le quali "la Chiesa impetra l'aiuto spirituale per i defunti e ne onora i corpi, e insieme arreca ai vivi il conforto della speranza" (can. 1176 § 1, e ss.). Come del resto già avviene in altri paesi⁴² e in alcuni Concordati più recenti stipulati dalla Santa Sede⁴³, in quanto i

⁴¹ Secondo il can. 1240, §1 del Codice di diritto canonico, "dove è possibile, si abbiano cimiteri propri della Chiesa, o almeno degli spazi, nei cimiteri civili, riservati ai fedeli defunti; gli uni e gli altri devono essere benedetti secondo il rito proprio".

⁴² Negli Stati Uniti la Chiesa cattolica e le altre confessioni religiose hanno il diritto di istituire e mantenere propri cimiteri per la sepoltura dei fedeli defunti che lo richiedano, ove valgono regole proprie per l'accesso e l'uso di simboli religiosi. I cimiteri religiosi, che possono assumere autonoma natura giuridica, di tipo associativo o fondazionale, sono considerati *religious organizations* e come tali beneficiano di consistenti esenzioni fiscali. In argomento cfr. **W.W. BASSETT**, *Religious Organizations and the Law*, vol. I, West Group, St. Paul (Mn) 2003, § 3:42.1.

⁴³ La libertà della Chiesa cattolica di istituire propri cimiteri e la loro tutela da parte dell'ordinamento civile è oggetto di specifica attenzione nei Concordati stipulati dalla Santa Sede con la Repubblica di Colombia, fin dal 1887 (Concordato del 31 dicembre 1887, art. 30, in *Enchiridion dei Concordati. Due secoli di storia dei rapporti Chiesa-Stato*, Bologna, Centro editoriale dehoniano, 2003, 509; Convenzione addizionale del 20 luglio 1892, artt. 15-21, *ibid.*, 551-553; Convenzione del 22 aprile 1942, artt. 11-12, *ibid.*, 1015; Concordato del 12 luglio 1973, art. XXVII, *ibid.*, 1429-1430), con il Land Niedersachsen (Concordato del 26 febbraio 1965, Allegato, § 14, *ibid.*, 1333-1334), con la Repubblica di Polonia (Concordato del 28 luglio 1993, art. 24, *ibid.*, 1791), con lo Stato libero di Sassonia (Accordo del 2 luglio 1996, art. 18, *ibid.*, 1909-1910, 1923-1924), con lo Stato libero di Turingia (Accordo del 11 giugno 1997, art. 17, *ibid.*, 1979, 1995), con il Land Meclemburgo-Pomerania Anteriore (Accordo del 15 settembre 1997, art. 11, *ibid.*, 2017), con il Land Sassonia-Anhalt (Accordo del 15 gennaio 1998, art. 16, *ibid.*, 2097, 2109), con il Land Brandeburgo (Accordo del 12 novembre 2003, art. 13, in *Quad. dir. pol. eccl.*, 2/2005, 503), con la Libera Città Anseatica di Brema (Accordo del 21 novem-



cimiteri comunali sono sempre più laicizzati, quelli di più recente costruzione - anche in alcune aree del nostro paese - sono talora privi di una chiesa o cappella, e la pietà per i defunti sembra oscurarsi nella sensibilità di alcuni amministratori pubblici.

4 - Principi costituzionali e cura dei defunti

Il quadro legislativo in materia è segnato, anche in Italia, da un'evoluzione che tende a recepire i cambiamenti sociali e culturali in atto.

Preliminare all'analisi della complessa cornice normativa deve essere tuttavia il richiamo, se pur rapido e sommario, dei principi costituzionali che interessano la materia e che costituiscono il necessario quadro di riferimento valoriale cui deve necessariamente ispirarsi il legislatore statale e regionale. Infatti nonostante l'apparente assenza di indicazioni esplicite nel testo costituzionale, numerosi sono i principi impliciti o presupposti ivi riferentesi alla cura dei defunti e alle problematiche strettamente connesse, e che pertanto giustificano ancora oggi l'interesse pubblico in materia.

Tra i più significativi vanno ricordati i seguenti.

Innanzitutto la cura o pietà per i defunti, che ha origini antichissime precedenti l'avvento del cristianesimo e sublimata nella cultura classica (basti pensare ai poemi omerici e alla tragedia greca), è da ritenersi tutelata dal fondamentale diritto di *libertà religiosa* (art. 19 cost.), in quanto essa è sempre stata intesa, anche in età moderna e nella laicissima Francia⁴⁴, come espressione del culto e del sentimento religioso della popolazione⁴⁵, secondo tradizioni che hanno lasciato tracce profonde

bre 2003, art. 16, *ibid.*, 513-514), con il Land Schleswig-Holstein (Accordo del 12 gennaio 2009, art. 15, in *Quad. dir. pol. eccl.*, 2/2009, 603).

⁴⁴ Cfr. COMMISSION DE REFLEXION SUR L'APPLICATION DU PRINCIPE DE LAÏCITÉ DANS LA RÉPUBLIQUE, *Rapport au Président de la République*, 11 décembre 2003 (in www.elysee.fr), c.d. *Rapport Stasi*, che tra le proposte di miglioramento del regime di laicità in Francia prevedeva anche quella di meglio valorizzare le esigenze religiose in materia funeraria e cimiteriale (p. 63).

⁴⁵ Per la dottrina italiana cfr. G. CLEMENTE DI SAN LUCA, *Cimitero*, in *Enc. Giur.*, VI, Roma 1988, 2, per cui "sentimento religioso e credenza nella vita futura, da un lato, tutela della pubblica salute, dall'altro, costituiscono dunque i parametri del legislatore nel disciplinare i cimiteri. In relazione all'uno o all'altro di tali due parametri trovano la loro *ratio* i principi che informano la normativa cimiteriale". Nello stesso senso cfr. M.S. GIANNINI, *I beni pubblici*, Bulzoni, Roma 1963, 84, per il quale i cimiteri, che in base all'art. 824 cod. civ. sono soggetti al regime del demanio pubblico, "sono destinati a soddisfare il bisogno spirituale costituito dalla pietà per i defunti".



in tutta la cultura europea. Ne è anche dimostrazione il fatto che la pietà per i defunti è oggetto di tutela nel nostro Codice penale congiuntamente alla tutela del sentimento religioso, in quanto le fattispecie di reato ivi previste sono unitariamente ricomprese nel Titolo IV del Libro II, intitolato "Dei delitti contro il sentimento religioso e la pietà dei defunti" (artt. 407 ss.)⁴⁶.

In questa prospettiva assumono rilievo anche gli artt. 7 e 8 Cost., che garantiscono un *regime pattizio* per le confessioni religiose nel quale possono trovare accoglimento determinate istanze di tutela delle loro tradizioni volte a soddisfare specifiche esigenze dei loro fedeli, come quelle concernenti il rispetto dei riti di sepoltura e il culto dei defunti.

Il principio di laicità dello Stato non può quindi intendersi, in questo settore dell'ordinamento, come pretesa neutralizzazione religiosa degli spazi cimiteriali pubblici, ovvero come esclusione da essi di ogni riferimento religioso. E ciò non solo per la dimensione pluralista - quindi aperta anche al fattore religioso - dello spazio pubblico, come dimostra il recente dibattito sui simboli religiosi e sull'ora di religione nella scuola pubblica⁴⁷, ma anche perché funzione propria dei cimiteri è proprio quella di consentire il soddisfacimento di un bisogno spirituale

⁴⁶ La tutela penale della pietà per i defunti "riguarda, propriamente, gli interessi pubblici di ordine spirituale che si esprimono nel rispetto collettivo verso i luoghi di sepoltura ed i resti umani" (A. ANSALDO, *Sepolcro*, in *Dig. Disc. Priv. - sez. civ.*, XVIII, Torino 1998, 459).

⁴⁷ Sul principio di laicità dello Stato e sui simboli religiosi la bibliografia è molto ampia. Mi permetto di rinviare, anche per ulteriori indicazioni bibliografiche, a P. CAVANA, *Laicità e simboli religiosi*, in G. Dalla Torre (ed.), *Lessico della laicità*, Studium, Roma 2007, 165 ss.; ID., *Modelli di laicità nelle società pluraliste. La questione dei simboli religiosi nello spazio pubblico*, in *Arch. giur.*, 2006, 515-557; S. Ferrari (a cura di), *Islam ed Europa. I simboli religiosi nei diritti del Vecchio continente*, Carocci, Roma 2006; E. DIENI, A. FERRARI, V. PACILLO (a cura di), *I simboli religiosi tra diritto e culture*, Giuffrè, Milano 2006; ID., (a cura di), *Symbolon/Diabolon. Simboli, religioni, diritti nell'Europa multiculturale*, il Mulino, Bologna 2005. In termini più generali sul principio di laicità dello Stato, nell'amplissima bibliografia, cfr. C. CARDIA, *Le sfide della laicità. Etica, multiculturalismo, islam*, Ed. San Paolo, Cinisello Balsamo (Milano) 2007; G. CASUSCELLI, *La laicità e le democrazie: la laicità della "Repubblica democratica" secondo la Costituzione italiana*, in *Quad. dir. pol. eccl.*, 2007/1, 169 ss.; G. DALLA TORRE, *Europa. Quale laicità?*, Ed. San Paolo, Cinisello Balsamo (Milano) 2003; ID., *Il primato della coscienza. Laicità e libertà nell'esperienza giuridica contemporanea*, Studium, Roma 1992; F. MARGIOTTA BROGLIO, *La laicità dello Stato*, in *Le ragioni dei laici*, a cura di G. Preterossi, Laterza, Roma-Bari 2005, 79 ss.; C. MIRABELLI, *Prospettive del principio di laicità dello Stato*, in *Quad. dir. pol. eccl.*, 2001/2, 331 ss.; S. DOMIANELLO, *Sulla laicità nella Costituzione*, Giuffrè, Milano 1999. Da ultimo sul principio di laicità nella dottrina cristiana, cfr. G. DALLA TORRE, *Dio e Cesare. Paradigmi cristiani nella modernità*, Città Nuova, Roma 2008.



delle persone consistente nella memoria dei defunti⁴⁸. Sicché negare la dimensione religiosa o spirituale all'interno degli spazi cimiteriali e nei luoghi di sepoltura sarebbe come negare la ragione intrinseca di tali strutture.

D'altra parte la pietà per i defunti deve anche tener conto delle prioritarie esigenze di *tutela della salute*, che assume rilevanza costituzionale come diritto dell'individuo e interesse della collettività (art. 32 Cost.) e che ha ispirato, in età moderna, una serie di fondamentali regole tuttora vigenti nelle legislazioni dell'Europa continentale a salvaguardia dell'igiene pubblica, quali la pubblicizzazione dei cimiteri e di tutte le attività connesse al trattamento dei corpi dei defunti, con una complessa articolazione delle competenze in materia (enti locali, autorità sanitaria, autorità giudiziaria, competenze statali) e il loro trasferimento fuori dai centri abitati. Ciò che oggi - in presenza di cimiteri circondati da grandi periferie urbane - si riduce per lo più alla previsione di una fascia di rispetto attorno ad essi su cui non è possibile costruire edifici.

Tuttavia anche queste norme incontrano oggi "i limiti imposti dal *rispetto della persona umana*" (art. 32 Cost.), che si estende al corpo del defunto e ne richiede un trattamento conforme al senso di umanità e alla memoria che ne serbano i familiari⁴⁹.

In questo senso la tutela del sentimento di pietà verso i defunti non è da intendersi in un'ottica strettamente confessionale⁵⁰, ma come espressione in termini più ampi del *principio personalista*, espresso negli artt. 2 e 3 Cost., i quali individuano come valore fondante dell'ordinamento il pieno sviluppo della persona umana, inteso nell'interesse delle sue facoltà e dimensioni di vita, nel cui ambito assume particolare importanza la memoria delle persone care scomparse,

⁴⁸ Cfr. **M.S. GIANNINI**, *I beni pubblici*, cit., 84.

⁴⁹ Una recente riforma della legislazione funeraria approvata in Francia nel dicembre 2008 ha esplicitamente enunciato questo principio, inserendo una nuova disposizione nel Codice civile (art. 16-1-1) così formulata: "Le respect dû au corps humain ne cesse pas avec la mort. – Les restes des personnes décédées, y compris les cendres de celles dont le corps a donné lieu à crémation, doivent être traités avec respect, dignité et décence" (art. 11, *Loi n° 2008-1350 relative à la législation funéraire*, 19 dicembre 2008, in *Quad. dir. pol. eccl.*, 2/2009, 589).

⁵⁰ Basti pensare, a tale proposito, che il nostro Codice penale, risalente al 1930, sanziona con i delitti contro la pietà dei defunti ogni forma di vilipendio e di uso indebito non solo della tomba o del cadavere ma anche dell'urna che ne contiene le ceneri, e ciò in un'epoca nella quale la Chiesa condannava ancora la cremazione (can. 1203, *Codex iuris canonici* del 1917) e negava la sepoltura ecclesiastica a chi avesse chiesto la cremazione (can. 1240, *ibid.*). In argomento cfr. **E. MARANTONIO SGUERZO**, *Sepoltura ecclesiastica*, in *Enc. Giur.*, XXVIII, Roma 1992.



che concorre fortemente a strutturare la personalità dell'individuo e a rafforzarne il senso di identità.

In tal senso anche i principi costituzionali in materia di *famiglia* (artt. 29-30) presuppongono la tutela della pietà per i defunti, che rinsalda i legami di solidarietà all'interno di essa e tra le generazioni in una continuità di memorie e di affetti utili all'intera comunità e alla sua coesione sociale.

Infine, oltre ad assumere rilevanza per i singoli o per determinate formazioni sociali (si pensi anche alla tutela delle minoranze linguistiche, art. 6 Cost., da cui pure conseguono effetti di tutela dei loro cimiteri storici), la memoria dei defunti presenta rilevanza pubblica anche per quanto attiene alla *tutela del patrimonio storico della Nazione* (art. 9 Cost.), che non è da intendere in termini meramente materiali ma anche spirituali, in quanto i valori della tradizione, nazionale e locale (cfr. art. 5 Cost.), sono segnati anche dalla memoria delle passate generazioni e dal ricordo dei personaggi che hanno illustrato il paese nell'arte, nelle scienze, nella sua storia civile e religiosa, e la cui memoria viene quindi onorata e promossa dall'intera comunità.

Da ultimo non va dimenticato che la Costituzione stabilisce anche i principi generali per la ripartizione delle funzioni pubbliche tra i vari enti pubblici territoriali (artt. 117-118), che costituiscono il quadro generale in cui si sviluppa anche la legislazione in materia.

5 - Il quadro legislativo nazionale: sua complessità ed evoluzione recente

Le principali fonti normative che regolano nell'ordinamento italiano le funzioni cimiteriali e tutto quanto attiene al trattamento dei corpi dei defunti sono il regolamento di polizia mortuaria, approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 295, e la legge n. 130 del 30 marzo 2001, che introduce "Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri".

5.1 - Piani cimiteriali

Il D.P.R. n. 295/1990 prevede come regola generale che ogni Comune deve avere un cimitero con almeno un reparto a sistema di inumazione (sono però possibili anche cimiteri consorziali, istituiti da più Comuni di



piccole dimensioni, come pure un cimitero per ciascuna frazione di Comuni molto estesi, art. 6) e un adeguato sistema di custodia⁵¹.

Ogni cimitero, sulla base del progetto di costruzione o di ampliamento, deve essere dotato di una serie di strutture strettamente funzionali ai servizi mortuari, quali la camera mortuaria (art. 64), una sala per autopsie (art. 66) e un *ossario*, consistente in un manufatto destinato a raccogliere le ossa provenienti dalle esumazioni e costruito in modo che le ossa siano sottratte alla vista del pubblico (art. 67).

Tra le costruzioni accessorie e i servizi destinati al pubblico e agli operatori cimiteriali, si prevede espressamente anche la presenza di una (art. 59) o più “*cappelle*” (art. 56), funzionali alle esigenze di culto dei familiari e alle esequie religiose dei defunti⁵².

Il Comune può concedere a privati e ad enti l’uso di aree per la costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale o anche campi di inumazione, per famiglie e collettività (*sepulture private* nei cimiteri, art. 90)⁵³.

Inoltre i piani regolatori cimiteriali possono prevedere “*reparti speciali e separati* per la sepoltura di cadaveri di persone professanti un culto diverso da quello cattolico” (*Reparti speciali entro i cimiteri*, art. 100), come in effetti già avviene in alcuni grandi comuni per la sepoltura di cittadini di religione islamica⁵⁴, mentre le comunità straniere possono fare domanda per avere “un reparto proprio per la sepoltura delle

⁵¹ In argomento cfr. S. PELILLO, *Cimiteri*, in *Dig. Disc. Pubbl.*, III, Torino 1989, 26 ss.; G. CLEMENTE DI SAN LUCA, *Cimitero*, cit. Sull’ambito della polizia mortuaria e sul riparto di competenza in materia tra Stato, Regioni e Comuni, cfr. R. IANNOTTA, *Polizia mortuaria*, in *Enc. Giur.*, XXIII, Roma 1990.

⁵² Inoltre può essere autorizzata anche la costruzione di *cappelle private* costruite fuori dal cimitero, che restano soggette, come i *cimiteri particolari*, preesistenti alla data di entrata in vigore del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e i cimiteri comunali, alla vigilanza dell’autorità comunale (art. 104).

⁵³ In base all’art. 93 del regolamento, “il diritto di uso delle sepolture private concesse a persone fisiche è riservato alle persone dei concessionari e dei loro familiari; di quelle concesse ad enti è riservato alle persone contemplate dal relativo ordinamento e dall’atto di concessione. In ogni caso, tale diritto si esercita fino al completamento della capienza del sepolcro. 2. Può altresì essere consentita, su richiesta di concessionari, la tumulazione di salme di persone che risultino essere state con loro conviventi, nonché di salme di persone che abbiano acquisito particolari benemeritenze nei confronti dei concessionari, secondo i criteri stabiliti nei regolamenti comunali.” (art. 93).

⁵⁴ Cfr. R. BOTTA, *Manuale di diritto ecclesiastico. Valori religiosi e rivendicazioni identitarie nell’autunno dei diritti*, Giappichelli, Torino 2008, 246, che ricorda come alcuni grandi Comuni italiani (Bologna, Firenze, Mantova, Milano, Roma, Torino, Trieste) hanno riservato aree da destinarsi a sepolture di cittadini di religione islamica, che si svolgono secondo i riti islamici senza violare le leggi e i regolamenti vigenti in materia di polizia mortuaria.



salme dei propri connazionali", previa concessione da parte del sindaco di un'area adeguata nel cimitero (art. 100).

Nell'Intesa con l'Unione delle Comunità ebraiche (art. 16, legge 8 marzo 1989, n. 101) si stabilisce poi espressamente la previsione nei piani regolatori cimiteriali di "*reparti speciali per la sepoltura di defunti ebrei*", su semplice richiesta della Comunità competente per territorio, e si garantiscono altresì la natura perpetua delle sepolture ivi effettuate "in conformità della legge e della tradizione ebraiche" e l'inumazione secondo le regole della Comunità⁵⁵. Analoghe disposizioni si trovano altresì nelle più recenti intese con i buddhisti, gli ortodossi e gli induisti, a tutt'oggi prive dell'approvazione da parte del Parlamento, e nelle varie bozze di intesa islamica⁵⁶, mentre nulla si prevede al riguardo nell'Accordo con la Chiesa cattolica.

Si tratta di disposizioni particolarmente opportune in un contesto di forti flussi immigratori, come quello attuale, e che testimoniano - al di là delle difficoltà contingenti - di una notevole apertura del nostro ordinamento alle esigenze di stanziamento stabile delle popolazioni immigrate e di attenzione alle loro esigenze religiose. Proprio in questa prospettiva, attenta al tema dell'integrazione e della tutela dell'identità religioso-culturale degli immigrati, alcune di queste disposizioni sono state di recente recepite e rafforzate da alcuni legislatori regionali, facendo leva sui loro nuovi poteri normativi in materia⁵⁷.

Esse presentano però anche un risvolto inatteso che potrebbe comportare nel medio periodo conseguenze impreviste per la comunità cristiana.

Infatti la possibilità di istituire reparti speciali e separati nei cimiteri è formalmente prevista solo per le comunità straniere e per i culti diversi da quello cattolico, poiché per quest'ultimo valeva in passato la garanzia derivante dalla qualifica di religione di Stato, oggi superata. Ora, è vero che i fedeli cattolici continuano a costituire la maggiore comunità religiosa in Italia, e tradizionalmente le amministrazioni cimiteriali hanno sempre tenuto conto delle loro esigenze, per esempio mediante la predisposizione di cappelle all'interno dei cimiteri e di luoghi

⁵⁵ La legge n. 101 /1989 assicura inoltre nei *cimiteri ebraici* "l'osservanza delle prescrizioni rituali ebraiche" anche in deroga alle norme comuni del regolamento di polizia mortuaria (art. 16, ult. comma).

⁵⁶ Cfr. **R. BOTTA**, *Manuale di diritto ecclesiastico*, cit., 247.

⁵⁷ Cfr. **A. CHIZZONITI** e **D. MILANI**, *Immigrazione, diritto regionale e libertà religiosa*, in *Quad. dir. pol. eccl.*, 2/2004, 443, che segnalano in tal senso le leggi n. 1/2000 e 12/2001 della Regione Campania in tema di inumazione, ove non soltanto si prevede la realizzazione di aree riservate all'interno dei cimiteri, ma si pone altresì l'obiettivo specifico di tutelare i riti funebri dei diversi gruppi culturali presenti sul territorio regionale e degli stranieri.



adatti per lo svolgimento cristiano delle esequie. Ma non è da escludere, come già in effetti avviene per esempio in alcuni Comuni dell'Emilia-Romagna, che, per effetto di scelte politiche dettate formalmente da fattori di carattere finanziario, le nuove aree cimiteriali comuni subiscano un processo di sostanziale laicizzazione, con la progressiva scomparsa o la mancata previsione, nei nuovi piani cimiteriali, di luoghi di culto o di preghiera o dei tradizionali simboli religiosi della fede cristiana⁵⁸.

Il che sarebbe paradossale, tenuto conto che, nell'attuale regime di monopolio pubblico delle aree cimiteriali, le amministrazioni competenti devono continuare a garantire all'interno di esse la piena esplicazione del sentimento religioso e della pietà per i defunti (art. 19 Cost.) non solo per i culti minori ma anche per la maggioranza dei fedeli cattolici, assicurando la presenza di idonei spazi per il culto religioso e modalità di sepoltura conformi alla tradizione cristiana, anche per quanto concerne la presenza di simboli religiosi, in quanto ciò corrisponde al soddisfacimento di bisogni spirituali direttamente tutelati dalla Costituzione (art. 19 Cost.).

Forse però anche le comunità cristiane dovranno impegnarsi di più in tal senso, riappropriandosi dei cimiteri e delle aree di sepoltura come luoghi della memoria e della testimonianza della propria fede, facendoli rivivere anche attraverso una specifica animazione liturgica.

5. 2 - Sistemi di sepoltura. La cremazione

Per quanto concerne i sistemi di sepoltura previsti, in base al regolamento di polizia mortuaria essi sono l'*inumazione* (interramento), la *tumulazione* e la *cremazione*, cui è dedicato un apposito capo (capo XVI) sul quale è opportuno soffermarsi⁵⁹.

A tale proposito si prevede che i *crematori* debbano essere costruiti entro i recinti dei cimiteri (art. 78, D.P.R. cit.) e che la cremazione di ciascun cadavere debba essere autorizzata - non dall'ufficiale dello

⁵⁸ Sembra questo uno dei possibili rischi di quella "*partita giocata su due tavoli, con il risultato falsato*", di cui parla C. CARDIA, *Le sfide della laicità. Etica, multiculturalismo, islam*, ed. San Paolo, Cinisello Balsamo (Milano), 2007, 181, e per cui, "da un lato, utilizzando il principio di laicità, si cancellano segni e riferimenti delle nostre religioni tradizionali. Dall'altro, in virtù della diversità multiculturale, si accettano simbologie e specificità di altre religioni, per le quali il principio di laicità diverrebbe indifferente. Si crea in questo modo uno squilibrio strategico, e si applicano due principi e due leggi diverse: il principio livellatore di laicità per alcuni, il principio riconoscente di laicità per altri. Le conseguenze sarebbero devastanti proprio per la laicità dello Stato", che postula l'affermazione dei diritti fondamentali e del principio di eguaglianza.

⁵⁹ Cfr. A. ANSALDO, *Sepolcro*, cit., 453 ss.



stato civile, come per l'inumazione e la tumulazione, ma - dal sindaco sulla base della volontà testamentaria espressa in tal senso dal defunto o, in assenza, dai suoi familiari⁶⁰.

La cremazione deve essere eseguita da personale appositamente autorizzato dall'autorità comunale. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere devono essere raccolte in apposita *urna cineraria* portante all'esterno i dati identificativi del defunto. Nel cimitero deve essere predisposto un edificio per accogliere queste urne, che peraltro possono essere collocate anche in spazi all'interno del cimitero dati in concessione ad enti morali o privati.

Inoltre ogni cimitero deve avere un *cinerario comune* per la raccolta e la conservazione in perpetuo e collettiva delle ceneri provenienti dalla cremazione delle salme, per le quali sia stata espressa la volontà del defunto di scegliere tale forma di dispersione dopo la cremazione oppure per le quali i familiari del defunto non abbiano provveduto ad altra destinazione (art. 80).

In base al D.P.R. n. 295/1990 non era quindi consentita la dispersione delle ceneri in natura, né l'affidamento dell'urna ai familiari.

Il rispetto delle ceneri del defunto, come pure del cadavere e dei luoghi di sepoltura, è infatti sanzionato dal Codice penale attraverso i "delitti contro la pietà dei defunti", tuttora in vigore, che vietano con pene severe, secondo una tradizione legislativa risalente all'Ottocento, la violazione (art. 407) e il vilipendio (art. 408) di una tomba, sepolcro o urna cineraria⁶¹, come pure la commissione di atti di vilipendio sopra un cadavere o sulle sue ceneri (art. 410) e soprattutto la distruzione, soppressione o sottrazione di cadavere o di parte di esso, ovvero la "sottrazione o dispersione delle ceneri" (art. 411), giustificando la cautela del DPR n. 295 in materia.

⁶⁰ In mancanza di disposizione testamentaria, la volontà deve essere manifestata con atto scritto autenticato dal coniuge e, in difetto, dal parente più prossimo e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi. Per coloro, i quali, al momento della morte risultino iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato. La dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione (art. 79, D.P.R. n. 295/1990).

⁶¹ Il delitto di vilipendio delle tombe, punito con la reclusione da sei mesi a tre anni, comprende anche il vilipendio di "cose destinate al culto dei defunti ovvero a difesa o ad ornamento dei cimiteri".



5. 3 - La dispersione delle ceneri e l'affidamento dell'urna (l. n. 130/2001)

La legge n. 130/2001 ha previsto una serie di importanti novità in materia. Oltre ad aver introdotto una serie di semplificazioni che rendono più agevole l'accesso alla cremazione e la sua scelta da parte dei familiari⁶², le novità più rilevanti sono tre.

Viene ammessa:

a) la *dispersione delle ceneri* non più solo in aree appositamente destinate all'interno dei cimiteri (cinerari), ma anche *in natura* o *in aree private*, nel rispetto della volontà espressa del defunto o dei suoi familiari e previa autorizzazione dell'ufficiale dello stato civile del Comune ove è prevista la dispersione, con conseguente restrizione dell'area di punibilità del reato di dispersione delle ceneri di cadavere e riduzione della pena prevista (art. 411 c.p.)⁶³;

b) *l'affidamento ai familiari* dell'urna sigillata contenente le ceneri del defunto, che viene quindi ricompresa, accanto alla tumulazione e all'interramento e nel rispetto della volontà espressa del defunto, tra le modalità di conservazione delle ceneri;

c) infine si prevede la *cremazione delle salme* inumate da almeno dieci anni e delle salme tumulate da almeno venti anni, su autorizzazione dell'ufficiale dello stato civile previo assenso dei più stretti congiunti o, in caso di loro irreperibilità, dopo trenta giorni dalla pubblicazione nell'albo pretorio del comune di uno specifico avviso.

Queste disposizioni non hanno però avuto concreta applicazione perché non è mai stato emanato il necessario regolamento attuativo della legge, che doveva essere emanato entro sei mesi dalla sua entrata in vigore.

⁶² A tal fine la legge n. 130/2001 prevede che l'autorizzazione alla cremazione spetti non più al sindaco ma all'ufficiale dello stato civile, sulla base del certificato del medico necroscopo o di nulla osta dell'autorità giudiziaria (art. 3, lett. a); inoltre si prevede che, in mancanza di indicazione espressa da parte del defunto, anche mediante iscrizione ad una apposita associazione, a tal fine basterà la volontà del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della *maggioranza assoluta* di essi (art. 3, lett. b, n. 3).

⁶³ In base all'art. 2 della legge n. 130/2001 "1. Non costituisce reato la dispersione delle ceneri di cadavere autorizzata dall'ufficiale dello stato civile sulla base di espressa volontà del defunto. - 2. La dispersione delle ceneri non autorizzata dall'ufficiale dello stato civile, o effettuata con modalità diverse rispetto a quanto indicato dal defunto, è punita con la reclusione da due mesi a un anno e con la multa da lire cinque milioni a lire venticinque milioni".



Al di là dell'esito delle iniziative parlamentari in corso⁶⁴, non può però non rilevarsi la sostanziale indifferenza con la quale l'opinione pubblica ha accolto qualche anno fa l'approvazione da parte del Parlamento di un progetto di riforma di questa portata, destinato ad incidere su secolari tradizioni.

6 - I limiti di alcune recenti normative regionali

Per effetto della riforma del Titolo V° della Costituzione, risalente alla fine del 2001, le Regioni hanno visto fortemente accresciute le loro competenze legislative in materia, e alcune di esse sono intervenute con proprie leggi anche in deroga al regolamento statale di polizia mortuaria del 1990, colmando la lacuna derivante dalla mancata emanazione del regolamento attuativo della legge n. 130/2001⁶⁵. In effetti lo Stato

⁶⁴ Le norme concernenti la dispersione delle ceneri e/o il loro affidamento a persone indicate dal defunto sono state successivamente riproposte in Parlamento senza mai giungere alla loro approvazione definitiva. Attualmente esse sono contenute in un recente disegno di legge depositato in Senato il 13 maggio 2008 (*"Nuove norme in materia di dispersione e di conservazione delle ceneri"*, d.d.l. n. 511) presentato dai sen. Poretti e Perduca e sostenuto dall'ADUC (Associazione per i diritti degli utenti e consumatori), che si propone di affermare il "diritto alla dispersione delle ceneri" in natura offrendo "alle regioni, che dispongono della autonomia legislativa in questa materia, una normativa uniforme per l'intero territorio nazionale" (*Relazione al d.d.l.*). In tale progetto risulta scomparso ogni riferimento alla cremazione delle salme inumate o tumulate decorso un certo periodo di tempo, che poteva forse suscitare qualche resistenza nell'opinione pubblica.

⁶⁵ Numerose Regioni e una Provincia autonoma sono intervenute autonomamente con proprie leggi per dare attuazione nel loro territorio ai principi della legge n. 130/2001 in materia di cremazione e dispersione delle ceneri, mentre quattro Regioni (Campania, Lombardia, Marche e Emilia-Romagna) sono fino ad oggi (giugno 2009) intervenute dettando una disciplina più organica delle attività funerarie e dei servizi cimiteriali: REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA, legge reg. 13 ottobre 2008, n. 11 *"Disposizioni in materia di destinazione delle ceneri da cremazione"*; PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO, legge prov. 20 giugno 2008, n. 7 *"Disciplina della cremazione e altre disposizioni in materia cimiteriale"*; REGIONE LIGURIA, legge reg. 11 marzo 2008, n. 4 *"Modifiche alla L.R. 4 luglio 2007, n. 24 (Disposizioni in materia di cremazione, affidamento e dispersione delle ceneri)"*; REGIONE PIEMONTE, legge reg. 31 ottobre 2007, n. 20 *"Disposizioni in materia di cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri"*; REGIONE CAMPANIA, legge reg. 9 ottobre 2006, n. 20 *"Regolamentazione per la cremazione dei defunti e di loro resti, affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione"*; REGIONE MARCHE, legge reg. 1 febbraio 2005, n. 3 *"Norme in materia di attività e servizi necroscopici funebri e cimiteriali"*; REGIONE VALLE D'AOSTA, legge reg. 23 dicembre 2004, n. 37 *"Disposizioni in materia di destinazione delle ceneri da cremazione"*; REGIONE EMILIA-ROMAGNA, legge reg. 29 luglio 2004, n. 19 *"Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria"*; REGIONE UMBRIA, legge reg. 21 luglio 2004, n. 12 *"Norme in materia di cre-*



non ha più competenza legislativa diretta in questo settore se non per quanto concerne l'enunciazione dei principi fondamentali circa la tutela della salute (art. 117, comma 3, Cost.), né ha più potestà regolamentare, che gli spetta solo nelle materie di legislazione esclusiva (art. 117, comma 6, Cost.).

Tra le prime ad intervenire è stata la Regione Emilia-Romagna con la legge regionale 29 luglio 2004, n. 19 - "*Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria*", che ha dettato una disciplina della cremazione sostanzialmente recettiva delle novità già previste dalla legge n. 130/2001, consentendo nel territorio regionale, su espressa volontà del defunto, sia la *dispersione delle ceneri in natura* o in aree private (art. 11, commi 1-2), sia l'*affidamento personale* dell'urna, non più ai soli familiari, che andrà annotato in apposito registro comunale (art. 11, commi 3-4)⁶⁶.

La legge regionale autorizza inoltre i Comuni a procedere direttamente alla *cremazione dei resti mortali* di persone inumate da almeno dieci anni e di quelle tumulate da almeno venti anni, previo consenso dei familiari e, in caso di loro irreperibilità, decorsi trenta giorni dalla pubblicazione di uno specifico avviso nell'Albo pretorio (art. 11, comma 5).

Essa prevede altresì che i Comuni, nello stesso regolamento cimiteriale e di polizia mortuaria, possano prevedere "le modalità per la costruzione dei *cimiteri per gli animali d'affezione*" da parte di soggetti pubblici e privati (art. 7, comma 3), ponendo di fatto sullo stesso piano

mazione, dispersione delle ceneri e servizi cimiteriali"; REGIONE TOSCANA, legge reg. 31 maggio 2004, - n. 29 "*Affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti*"; REGIONE LOMBARDIA, legge reg. 18 novembre 2003, - n. 22 "*Norme in materia di attività e servizi necroscopici, funebri e cimiteriali*"; REGIONE CAMPANIA, legge reg. 24 novembre 2001, n. 12 "*Disciplina ed armonizzazione delle attività funerarie*".

Per alcune prime segnalazioni in dottrina di questa emergente legislazione regionale, che presenta al suo interno elementi di differenziazione talora non trascurabili, cfr. **I. BOLGIANI**, *Introduzione*, nella rubrica *Osservatorio regionale 2004*, a cura di I. Bolgiani e D. Milani, in *Quad. dir. pol. eccl.*, 2/2005, 420-421; **M. GRECO**, *Legislazione regionale di interesse ecclesiastico: per una panoramica critica della produzione legislativa del 2008, tra intenti classificatori e scoperte sorprendenti*, in *Quad. dir. pol. eccl.*, 2/2009, 484.

⁶⁶ La legge regionale, previa rilascio di autorizzazione alla cremazione e alla dispersione delle ceneri, consente nel territorio regionale la *dispersione delle ceneri*, anche in natura o in aree private, ove vi sia espressa volontà del defunto (art. 11, commi 1-2). In caso contrario la *conservazione delle ceneri* avviene mediante consegna dell'urna sigillata al familiare o all'esecutore testamentario o al rappresentante legale di associazione riconosciuta per la cremazione cui il defunto risultava iscritto, i quali possono disporne, nel rispetto della volontà del defunto, la tumulazione, l'interramento o l'*affidamento personale*, che andrà annotato in apposito registro comunale (art. 11, commi 3-4).



– diversamente rispetto alla legislazione statale - i resti umani e quelli animali⁶⁷, in una prospettiva prevalentemente attenta ai soli profili igienico-sanitari⁶⁸.

Per contro essa non fa alcun accenno alla presenza di cappelle o luoghi di culto all'interno dei cimiteri, limitandosi a prevedere che i Comuni promuovono la realizzazione da parte di soggetti pubblici o privati di "strutture per il commiato", ove "su istanza del familiare del defunto possono tenersi riti per il commiato" ma che "possono essere utilizzate anche per la custodia e l'esposizione delle salme", e come tali devono essere in possesso delle caratteristiche igienico-sanitarie previste per i servizi mortuari; strutture quindi più simili a camere mortuarie e da collocarsi al di fuori delle strutture sanitarie, socio-sanitarie o di vita collettiva, nella zona di rispetto cimiteriale, e "in ogni caso fruibili da chiunque ne faccia richiesta, senza discriminazioni di alcun tipo in ordine all'accesso" (art. 14).

Il successivo regolamento regionale 23 maggio 2006, n. 4 in materia di piani cimiteriali comunali, conferma l'assenza di ogni riferimento a servizi religiosi o a strutture per il culto, limitandosi a prevedere che in almeno un cimitero del Comune sia presente, oltre ad un *ossario* e ad un *cinerario comune*⁶⁹, un *giardino delle rimembranze*, inteso come "area definita all'interno di un cimitero in cui disperdere le ceneri" (art. 5, comma 4).

In sostanza sia il legislatore che l'esecutivo regionale sembrano aver omesso di considerare le esigenze religiose e di culto che da sempre accompagnano nella nostra tradizione la memoria dei defunti, e tale

⁶⁷ Soltanto per i cadaveri (umani) la normativa statale prevede l'obbligo di sepoltura nel cimitero o in cappelle private e gentilizie autorizzate (art. 340, R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 - *Testo Unico delle leggi sanitarie*) o secondo le modalità previste dalla legge, oggi anche la cremazione con dispersione delle ceneri, e norme penali che ne sanzionano il vilipendio o l'uso improprio (artt. 407 ss., cod. pen.), non per i resti animali.

⁶⁸ Va detto che analoghe disposizioni di ispirazione animalista si ritrovano anche nelle leggi di altre Regioni intervenute in materia, prima fra tutte quella della Regione Lombardia, segnalando quindi una sensibilità diffusa nell'opinione pubblica che mira a valorizzare il ricordo che le persone nutrono verso animali domestici scomparsi, e come tale degna del massimo rispetto.

⁶⁹ Tali opere sono destinate alla conservazione di ossa, provenienti da esumazioni o estumulazioni, e di ceneri, provenienti dalla cremazione di cadaveri, parti anatomiche ed ossa per le quali il defunto, i suoi familiari o comunque gli aventi titolo non abbiano provveduto ad altra destinazione, e consistono in "un manufatto, anche unico, costruito sopra o sotto il livello del suolo e realizzato in modo che le ceneri o le ossa, da introdurre in forma indistinta, siano sottratte alla vista del pubblico" (art. 5, comma 2). Per far spazio a nuove immissioni, periodicamente "le ossa contenute nell'ossario comune vengono calcinate in crematorio" e le ceneri risultanti "sono disperse nel cinerario comune" (art. 5, comma 3).



disattenzione parrebbe destinata a colpire in particolare il culto cristiano dei defunti, visto che le altre confessioni religiose possono richiedere e ottenere l'istituzione di un reparto o sezione speciale all'interno dei cimiteri comunali per la sepoltura dei propri defunti⁷⁰. Né soccorre a fugare ogni perplessità al riguardo il generico richiamo nella legge regionale al D.P.R. n. 285/1990⁷¹, le cui disposizioni non incompatibili dovrebbero quindi ritenersi tuttora in vigore: argomento che appare assai debole di fronte ai silenzi della normativa regionale, tenuto conto che, in base alla loro natura di fonti regolamentari⁷², tali disposizioni non potranno che soccombere nella prassi amministrativa di fronte ad una legge regionale di complessiva riforma del settore, per di più in una materia - la "tutela della salute" - nella quale lo Stato ha perso ogni potestà regolamentare (art. 117, co. 6, Cost.).

Sotto questo profilo la normativa della Regione Emilia-Romagna sembra allontanarsi sia dal regolamento statale di polizia mortuaria del 1990, sia dalla normativa coeva di altre Regioni, che appaiono più sensibili alla tutela del sentimento religioso della popolazione, fondata sui principi costituzionali sopra richiamati, prevedendo esplicitamente la possibilità di realizzare all'interno dell'area cimiteriale chiese o altre strutture per il culto, oltre a locali idonei per i funerali civili⁷³. Il che appare anche logico, tenendo conto che la diffusione della cremazione

⁷⁰ La mancata previsione, nella legge e nel regolamento regionale, di eventuali strutture per il culto tra quelle realizzabili all'interno dei cimiteri, al di là delle ragioni ad essa sottese (mera disattenzione o precisa scelta politica), potrebbe essere interpretata dai Comuni come un divieto normativo in tal senso o come un impedimento ad ottenere fondi regionali per la loro costruzione.

⁷¹ "I Comuni, singoli o associati, provvedono ad assolvere alle funzioni ed ai servizi pubblici ad essi spettanti ai sensi della normativa statale e regionale ed in particolare ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 (Approvazione del regolamento di polizia mortuaria)", art. 5, comma 1, l. reg. 29 luglio 2004, n. 19.

⁷² Cfr. **R. IANNOTTA**, *Polizia mortuaria*, cit., 1, che deduce la natura regolamentare del D.P.R. n. 285/1990 dal fatto di essere stato emanato, secondo quanto si desume dalle premesse dello stesso decreto, in base all'art. 358 del t.u. 27 luglio 1934, n. 1256, attributivo di competenza regolamentare all'Amministrazione relativamente alla materia sanitaria.

⁷³ Cfr. REGIONE LOMBARDIA, *Regolamento in materia di attività funebri e cimiteriali*, 9 novembre 2004, n. 6: "Nell'area cimiteriale possono essere realizzate chiese o strutture similari per il culto, per i funerali civili e per lo svolgimento delle esequie prima della sepoltura" (art. 9, comma 6). In termini analoghi anche il più recente regolamento della REGIONE MARCHE, *Regolamento regionale* 9 febbraio 2009, concernente le attività funebri e cimiteriali, prevede espressamente che all'interno dell'area cimiteriale possono essere realizzate anche "chiese" e "strutture similari per il culto", oltre a locali idonei per i funerali civili e per lo svolgimento delle esequie prima della sepoltura (art. 5, comma 6).



(con la possibile successiva dispersione delle ceneri) e lo sviluppo di comunità religiose provenienti dall'immigrazione dovrebbero rafforzare la tendenza a fare dei cimiteri dei luoghi per lo più frequentati da credenti e/o destinati alla loro sepoltura.

Non c'è poi da stupirsi che in una simile cornice normativa possano maturare a livello comunale delibere che, in nome di malintese esigenze di uniformità ambientale, prevedono l'iscrizione sulla lapide dei soli dati anagrafici e della fotografia della persona, con esclusione di qualsiasi altro segno o simbolo anche di carattere religioso, in spregio della libera esplicazione dei sentimenti religiosi e della *pietas* dei familiari o conoscenti e dell'intera comunità nei confronti del defunto⁷⁴.

⁷⁴ Con delibera n. 102 del 6 maggio 2009, la Giunta comunale del Comune di Lugo (Ravenna) ha approvato una regolamentazione dei campi di inumazione dai quali risulta escluso ogni sistema di illuminazione votiva (peraltro prevista dalla legge regionale) e qualsiasi altro manufatto o arredo diverso da vasi portafiori, peraltro nelle dimensioni e caratteristiche uniformi ivi previste, o da piante ornamentali. In essa è prevista altresì una dettagliatissima disciplina delle lapidi, sulle quali si prevede "saranno ammessi solamente i seguenti elementi: dati anagrafici; fotografia", con la precisa indicazione delle loro dimensioni standard, tipologia e colore e del posizionamento esatto di tali elementi su di esse. A seguito delle polemiche suscitate da tale provvedimento e sorte concretamente dalla notizia, apparsa sulla stampa locale, del rifiuto opposto dall'amministrazione cimiteriale alla richiesta di un parente di apporre una croce sulla lapide di un familiare defunto (cfr. *La Voce* di Lugo, 30 maggio 2009), con successiva delibera del 24 giugno 2009 la Giunta ha precisato, "a titolo di interpretazione autentica" della propria precedente delibera, che con la stessa "non sono state date indicazioni in merito all'eventuale inserimento nella lapide di simboli religiosi o di frasi attinenti tale tema, in quanto appare scontato il diritto di lasciare alla sensibilità di ognuno la volontà di deciderne l'apposizione, nonché la scelta tipologica ed estetica degli stessi". Anche sul piano del diritto amministrativo il testo della prima delibera era in effetti discutibile e verosimilmente illegittimo, in quanto andava ad incidere su sfere di libertà riservate ai privati e sottratte all'amministrazione pubblica. In tal senso appare orientato anche il Consiglio di Stato, sez. V, sent. 4 giugno 2002, n. 6620 (in www.olir.it), secondo cui, con espressa riserva del servizio di illuminazione elettrica votiva all'interno del cimitero comunale, configurabile come servizio pubblico locale, "i beni di arredo del cimitero, quali lampade e portafiori, ed in definitiva tutta quella serie di arredi secondari da sempre rimessi alla scelta (ed al soggettivo senso di *pietas*) dei soggetti privati, sono beni del tutto alieni, anche strumentalmente, alla gestione del servizio pubblico cimiteriale *stricto sensu*, e per i quali, fra l'altro, non si riesce ad avvertire efficacemente la necessità di garantire, anche per esigenze di decoro, l'assoluta uniformità nell'ambito di un cimitero". Inoltre essi assicurano ai dolenti la "libera esplicazione dei loro sentimenti civili e religiosi", e pertanto deve esserne tutelata anche la facoltà di scegliere gli oggetti o arredi votivi, come pure l'acquisto delle lapidi, ritenuti più rispondenti a tal fine, pur nel rispetto della regolamentazione comunale posta a presidio dei soli interessi pubblici ad essa affidati (sulla base di queste considerazioni il supremo organo della giurisdizione amministrativa, accogliendo il ricorso di un'impresa del settore, annullò un bando di gara indetto dal Comune di Nola per l'appalto pubblico della fornitura di arredi per loculi cimiteriali).



In questo contesto anche la promozione della cremazione e l'esplicita previsione della dispersione delle ceneri in natura potrebbero assumere, oltre al significato di soddisfare una scelta per sé legittima del defunto o dei suoi familiari, corrispondente ai loro convincimenti personali, quello di esprimere un orientamento culturale, sostenuto a livello normativo, volto di fatto a laicizzare il momento delle esequie e a privarlo del significato religioso proprio della tradizione cristiana.